



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Atto del Governo 394

Schede di lettura

A.G. n. 394

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

marzo 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 458



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it -  [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Atti del governo n. 389

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

INTRODUZIONE	5
SCHEDE DI LETTURA	
Articolo 1 (<i>In materia di ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	13
Articolo 2 (<i>Personale di ruolo e personale volontario</i>)	17
Articolo 3 (<i>Prevenzione incendi</i>)	21
Articolo 4 (<i>Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139</i>)	35
Articolo 5 (<i>Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139</i>)	51
Articolo 6 (<i>Modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139</i>)	55
Articolo 7 (<i>In materia di risorse logistiche e strumentali; e disposizioni attuative e abrogative</i>)	59
Articolo 8 (<i>Quote di riserva nei concorsi; accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto; nomina vice ispettori antincendi</i>)	65
Articolo 9 (<i>Riserve di posti destinate al personale volontario per l'accesso al ruolo dei direttivi, dei direttivi medici, dei direttivi ginnico-sportivi</i>)	71
Articolo 10 (<i>Prelazioni e riserve di posti destinate al personale volontario per l'accesso a ruoli non dirigenti e non direttivi</i>)	73
Articolo 11 (<i>Mobilità dai corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Val d'Aosta</i>)	77
Articolo 12 (<i>Dotazione organica; qualifiche e incarichi di funzione</i>)	81
Articolo 13 (<i>Ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento</i>)	89
Articolo 14 (<i>Norme transitorie su passaggi di qualifica e su elenchi del personale volontario</i>)	93
Articolo 15 (<i>Fondo per l'operatività del soccorso pubblico</i>)	95
Articolo 16 (<i>Clausola di salvaguardia retributiva</i>)	99
Articolo 17 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	101
Articolo 18 (<i>Disposizioni finali</i>)	103

INTRODUZIONE

Giunge al vaglio parlamentare consultivo su atti del Governo lo schema di decreto legislativo recante *Modifiche al [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo [decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217](#), concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* (atto del Governo n. 394).

Suo antecedente normativo è la legge n. 124 del 2015, la quale ha delegato il Governo ad adottare più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.

Di quella legge, l'articolo 8, comma 1, lettera *a*) reca - tra le altre - specifica delega per:

- ✓ la "ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo";
- ✓ la "conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche";
- ✓ la "conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche";
- ✓ l'utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze) di una quota parte - non superiore al 50 per cento - dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della medesima legge n. 124 [recante clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica].

Inoltre, con riferimento alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, la legge delega fa salve "le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse". La corrispondente delega già è stata esercitata con il decreto legislativo n. 177 del 2016.

Lo schema di decreto legislativo A.G. n. 394 (corredato da una puntuale relazione illustrativa) dà corso alla delega sopra ricordata. Esso opera la revisione ed il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i

compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale (per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale).

Pertanto risultano novellati in misura significativa i due atti primari su cui si impernia la disciplina vigente: il decreto legislativo n. 139 del 2006 (per le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, irradiantisi nella prevenzione incendi e nel servizio di soccorso pubblico, oltre ad alcune competenze di difesa civile); il decreto legislativo n. 217 del 2005 (per l'ordinamento del suo personale, con la rilevante innovazione allora costituita dal passaggio del rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di diritto pubblico)¹.

Siffatte novelle sono contenute, rispettivamente, nel capo I e nel capo II dello schema.

Seguono norme di inquadramento (capo III), sui concorsi straordinari (capo IV), transitorie (capo V), disposizioni economico-finanziarie e finali (capo VI).

Le disposizioni concernono il Corpo nazionale. Non incidono (si veda comunque *infra* la scheda relativa all'articolo 11 dello schema) sui Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la XVII legislatura

Si è innanzi ricordato come, nel corso dell'attuale XVII legislatura, la legge-delega di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni n. 124 del 2015 abbia previsto altresì una delega (per l'esercizio della quale il termine previsto è il 28 febbraio 2017) per la riforma dell'ordinamento e della disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Anche altre disposizioni sono state approvate dal Parlamento nella legislatura, riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, in particolare il personale e le risorse. Vale intanto rammentare il **decreto-legge n. 93 del 2013**.

In particolare, l'articolo 11 del provvedimento ha stanziato risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al verificarsi di emergenze di protezione civile, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'interno uno specifico fondo emergenze per le anticipazioni delle immediate e indifferibili esigenze delle spese derivanti dalle attività di soccorso pubblico prestate dal Corpo nelle situazioni oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza. È previsto l'utilizzo del Fondo per il pagamento delle somme necessarie per il trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo stesso impegnato nelle menzionate emergenze. La dotazione del Fondo per l'anno

¹ Il decreto legislativo n. 217 del 2005 ha previsto una strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e dei meccanismi retributivi analoga a quella delle Forze dell'ordine, tale da permettere l'adeguamento economico, da conseguire successivamente attraverso i procedimenti della contrattazione collettiva. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative vi è diviso in tre ruoli (a loro volta suddivisi in qualifiche): *a*) ruolo dei vigili del fuoco; *b*) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; *c*) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

2013 è stata prevista pari a 15 milioni di euro, con a decorrere dall'anno 2014 successiva determinazione annuale con la legge di bilancio.

Ulteriori disposizioni riguardano:

✓ l'introduzione della possibilità che i beni mobili sequestrati possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per finalità di soccorso pubblico (oltre che per le finalità già stabilite dal codice antimafia). Qualora il sequestro riguardi mezzi speciali (autocarri, macchine operatrici ecc.) adatti agli usi propri del soccorso pubblico, questi devono essere destinati in via prioritaria ai vigili del fuoco;

✓ l'introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine sia di includere anche il Corpo dei vigili del fuoco nella specifica disciplina riservata alle Forze di polizia e alle Forze armate in materia di regole tecniche per la realizzazione, il funzionamento e il trattamento dei dati, del Sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), sia di consentire al Corpo l'effettuazione in proprio delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché delle attività di formazione e di abilitazione del proprio personale all'utilizzo delle attrezzature stesse.

Altre disposizioni sono contenute nel **decreto-legge n. 101 del 2013**.

Il suo articolo 8 incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco e per la copertura dei posti portati in aumento, autorizza l'assunzione di personale mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di due concorsi già espletati, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso. Gli oneri derivanti dall'aumento dell'organico sono coperti mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo, il cui limite di spesa annuale viene conseguentemente modificato.

Inoltre, il medesimo decreto disciplina le funzioni spettanti ai Vigili del fuoco, relativamente all'utilizzo della componente aerea ed estende l'applicabilità del regolamento sulla semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose.

Nel corso della conversione del provvedimento, è stata introdotta una disposizione (comma *7-bis*) che riconosce agli enti territoriali la facoltà di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di un'apposita convenzione.

Possono ricordarsi inoltre i seguenti provvedimenti:

✓ il **decreto-legge n. 90 del 2014** (articolo 3), che aumenta di 1.030 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco autorizzando di conseguenza l'assunzione di 1.030 nuove unità, utilizzando per la gran parte le graduatorie di cui al decreto-legge n. 101 del 2013. I relativi oneri vengono coperti con la riduzione degli stanziamenti per il personale volontario dei vigili del fuoco.

✓ il **decreto-legge n. 119 del 2014**, che reca disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, ha stanziato risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini dell'acquisto di automezzi per il soccorso urgente;

✓ la legge di stabilità 2015 (**legge n. 190 del 2014**) che ha rinviato lo svolgimento di alcune assunzioni per il personale relativamente all'anno 2015 ed ha soppresso

l'indennità di trasferimento in Italia del personale residente all'Estero;

✓ il **decreto-legge n. 78 del 2015** che autorizza l'assunzione straordinaria di personale nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2015, per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016;

✓ la legge di stabilità 2016 (**legge n. 208 del 2015**, articolo 1, comma 967), che ha istituito il Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (preso il MEF) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016;

✓ il **decreto-legge n. 113 del 2016**, che ha autorizzato una spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco per ciascuno anno dal 2016 al 2018, attraverso una corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno (articolo 6-*bis*, commi 3 e 4);

✓ il **decreto legislativo n. 177 del 2016**, che, con riferimento all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (in attuazione di previsione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015), ha attribuito al Corpo nazionale dei vigili del fuoco alcune specifiche competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei;

✓ il **decreto-legge n. 189 del 2016** che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni per l'anno 2017 per le seguenti finalità: ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici colpiti dall'evento sismico; assicurare lo svolgimento dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie (articolo 51, comma 4);

✓ la legge di bilancio 2017 (**legge n. 232 del 2016**) che ha previsto diverse misure. In primo luogo ha destinato specifiche risorse, nell'ambito di quelle stanziare per il Fondo del pubblico impiego, per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego sono destinate all'incremento per dare attuazione alle previsioni della legge delega n. 124 del 2015 sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; in alternativa, tali risorse sono destinate al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. Inoltre, reca disposizioni per il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale riordino, si prevede la destinazione di una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione di specifici settori di spesa), per un importo massimo di 5,3 milioni di euro ed una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio anti-incendi negli aeroporti (di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006), per un importo (in prima applicazione) almeno pari a 10 milioni di euro (legge di bilancio articolo 1, commi 364-365). Sempre la legge di bilancio provvede a prorogare la graduatorie dei concorsi per l'assunzione di vigili del fuoco (articolo 1, comma 368). Infine, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è

disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendo a tal fine un apposito fondo (articolo 1, comma 623);

✓ il **decreto-legge n. 244 del 2016** (proroga termini) che proroga al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 1, comma 6) e proroga il termine relativo alla procedura semplificata per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 5, comma 7).

Può infine ricordarsi, per quanto riguarda l'attività parlamentare, come la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati abbia approvato, nella seduta del [18 gennaio 2017](#), all'unanimità una [risoluzione](#) (n. 8-00217) sullo *status* dei vigili del fuoco cosiddetti **discontinui** e dei vigili del fuoco **volontari**.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(In materia di ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il capo I dello schema, composto dagli articoli da 1 a 7, reca una riscrittura di molteplici disposizioni del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

L'**articolo 1** dello schema novella gli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006, tutti collocati entro il suo capo I, relativo all'**ordinamento** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 1** modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 139.

Quest'ultimo prevede che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile).

Per suo mezzo il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale.

Esso è altresì componente fondamentale del servizio di protezione civile, della quale costituisce una delle strutture operative nazionali.

Una prima novella prevista dal comma 1, **lettera a)** dello schema inserisce, entro il corpo normativo sopra ricordato, un richiamo al decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo").

Mediante tale richiamo normativo - si legge nella relazione illustrativa che correda lo schema in esame - "si intende rimarcare la **collocazione** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco **nell'ambito del Ministero dell'interno** per lo svolgimento dei compiti primari di salvaguardia della vita e dei beni", riguardo alle funzioni di soccorso pubblico, anti-incendio, difesa civile.

Una seconda novella inserisce - là dove la norma vigente menziona la prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale - la previsione che siano da intendervisi incluse le "**aree boscate**".

In tal modo si 'recepisce' entro il corpo del decreto legislativo n. 139 l'avvenuto trasferimento delle competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi ed al loro spengimento con mezzi aerei.

Siffatto trasferimento è stato disposto dal decreto legislativo n. 177 del 2016, che ha suggellato (sulla scorta della legge n. 124 del 2015: cfr. suo articolo 8, comma 1, lettera a)) l'assorbimento del Corpo forestale presso altri Corpi.

In particolare, il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito (per lo più) nell'Arma dei carabinieri (salvo alcune funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza).

Tuttavia, le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e loro spengimento con mezzi aerei sono state attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (così l'articolo 7, comma 1 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016).

Per questo riguardo, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016 aggiunge:

"1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:

- a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei;
- b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
- c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

2. Per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate:

- a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;
- b) l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali.

3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalità di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei carabinieri".

Il comma 1, **lettera b)** novella la previsione vigente (sopra ricordata) relativa alla configurazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale del servizio - **nazionale**, si specifica ora - di protezione civile.

In tal modo si 'recepisce' entro il corpo del decreto legislativo n. 139 la dicitura "Servizio *nazionale* della protezione civile", presente nella legge istitutiva di quello, la legge n. 225 del 1992.

Della citata legge n. 225 del 1992, l'articolo 11 ("Strutture operative nazionali del Servizio"), comma 1, prevede:

"Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA".

Il **comma 2** modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 139.

Di questo è inciso il comma 2, che enumera le **strutture periferiche** del Corpo nazionale.

Esse sono, secondo la previsione finora vigente:

a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 139 (v. *supra*);

b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1;

c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;

d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

Il duplice ordine di novelle disposte dal **comma 2** in esame incidono sia **introducendo** la previsione che le direzioni regionali possano essere altresì **interregionali** sia **espungendo** il riferimento ad un ambito **provinciale** dei comandi.

Per il primo riguardo, la relazione illustrativa riferisce che il carattere interregionale è già proprio, nella realtà di fatto, di alcune strutture (come la direzione interregionale del Veneto e del Trentino-Alto Adige), "secondo un modello aperto ad ulteriori, possibili sviluppi riorganizzativi, suscettibili di determinare anche risparmi di spesa".

Per il secondo riguardo, l'ambito provinciale viene superato, "in linea con l'evoluzione delle riforme istituzionali in atto", si legge nella relazione illustrativa. È a tal fine introdotta la previsione che l'espletamento delle funzioni sia reso da parte dei comandi in "**ambito sub-regionale**", *secondo espressione che parrebbe alludere ad un ambito comunque 'sovra-provinciale' (quale che sia il raccordo con la configurazione degli enti territoriali disegnata dalla legge n. 56 del 2014)*.

Il **comma 3** modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 139, il quale concerne i **distaccamenti volontari**.

Una prima novella sopprime la previsione vigente della intesa (tra Ministero dell'interno e Regioni ed enti locali interessati), ai fini della costituzione di tali distaccamenti. **In luogo della intesa, è previsto l'accordo**, quale strumento di concertazione.

Si ricade così nella fattispecie di accordi che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare "lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune", secondo prevede la legge n. 241 del 1990 (all'articolo 15).

Del pari, è **soppressa** la previsione - valevole per il caso di coinvolgimento degli enti territoriali - dell'assegnazione ad essi del personale volontario richiamato in servizio temporaneo.

Si mantiene la previsione che le Regioni e gli enti locali possano contribuire (si è detto, previo appositi accordi) ai distaccamenti volontari con l'**assegnazione in uso gratuito** di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti. Ma a seguito della novellazione, *tale contributo parrebbe destinabile esclusivamente alla costituzione di nuovi distaccamenti volontari*, non già al potenziamento di strutture già esistenti.

Così come si mantiene la previsione che le Regioni e gli enti locali (beninteso nell'ambito degli accordi, non più le intese) possano contribuire al **potenziamento delle dotazioni** dei distaccamenti volontari.

Una novella specifica che tale potenziamento delle dotazioni possa riguardare, oltre che attività di soccorso pubblico com'è nel dettato vigente, anche attività di **soccorso pubblico integrato**.

Le attività cui si fa qui implicito preminente riferimento paiono essere quelle condotte in collaborazione tra Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Servizio sanitario regionale, che ha già significative esperienze 'sul campo' in ambito di soccorso alpino (ai sensi dell'articolo 24, comma 6-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 139) e si presta, a detta della relazione illustrativa, a riproposizione "in altri contesti, dove le peculiari esigenze locali richiedano soluzioni nuove anche in termini organizzativi".

Il citato articolo 24, comma 6-*bis* del decreto legislativo n. 139 del 2006 prevede: "Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome".

Articolo 2 ***(Personale di ruolo e personale volontario)***

Sono qui novellati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 139 del 2006, tutti collocati entro il suo capo II, relativo al **personale** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 1** modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139.

L'attuale distinzione del personale del Corpo nazionale in permanente e volontario, è riformulata dalla **lettera a)** come distinzione tra personale **di ruolo** e volontario.

Negli interventi di soccorso, è qui inoltre sancita una **sovraordinazione** del primo sul secondo.

Rimane immutata la previsione che il rapporto di impiego del personale (di ruolo) sia disciplinato in regime di diritto pubblico (fuori dunque della cd. contrattualizzazione del pubblico impiego). È previsione che trova il suo *pendant* entro il cd. Testo unico del pubblico impiego (v. articolo 3, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Riguardo al personale **volontario**, già l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 scandisce che esso non sia legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione. La novella 'rafforza' tale previsione, aggiungendo che il personale volontario rimanga escluso dalla disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2015.

Quest'ultima novella trova una sua rispondenza entro il medesimo decreto legislativo n. 81 richiamato (posta l'esclusione sancita dal suo articolo 29, comma 1, lettera *c*), riferita appunto ai richiami in servizio del personale temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Ancora: la norma vigente (posta dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 139) prevede che il personale volontario sia iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali. La novella sopprime tale richiamo ai comandi provinciali (espunti già dall'articolo 1 dello schema, relativamente alla modulazione delle strutture periferiche del Corpo nazionale).

Inoltre la novella specifica che gli elenchi in cui viene iscritto il personale volontario siano distinti in due tipologie, per le necessità da un lato dei distaccamenti volontari, dall'altro delle strutture centrali e periferiche.

La **lettera b)** pone alcune modifiche del comma 2 ancor dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 139, circa le qualifiche del personale dell'area operativa cui competano le **funzioni di polizia giudiziaria**.

Le novelle sono evidenziabili graficamente nel modo che segue:

"Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 **che espleta compiti operativi** svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale ~~appartenente al ruolo~~ **che riveste le qualifiche** di vigile del fuoco sono

attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli **dell'area e qualifiche della componente** operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano".

Il **comma 2** modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 139.

La disposizione vigente prevede che il personale del Corpo nazionale, il quale espliciti il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'**Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale** o in località limitrofe, possa essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture medesime.

La novella introduce la previsione che siffatta utilizzazione debba essere preceduta da una **valutazione** delle esigenze di servizio, ed effettuata per un periodo **temporaneo** nonché secondo criteri di **rotazione**.

L'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, che fu eretta in ente morale con d.P.R. n. 630 del 30 giugno 1959, ha natura giuridica di fondazione privata. Essa provvede all'assistenza morale, materiale e culturale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio e in quiescenza, ai loro familiari, agli orfani. Si legge nello Statuto, entro il suo articolo 1: "In particolare l'Opera può, in relazione ai propri mezzi e alle proprie finalità, attuare le seguenti provvidenze e servizi: *a)* gestione di istituti, colonie, centri di soggiorno, case di riposo e ogni altro istituto di tipo residenziale con fini assistenziali e di vacanza; *b)* ricovero dei minori presso istituti e colonie; *c)* allestimento di soggiorni di vacanza per le famiglie degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; *d)* favorire lo svolgimento dell'attività sportiva dei dipendenti e dei loro familiari; *e)* concorrere alla promozione di iniziative mirate alla celebrazione di ricorrenze per il consolidamento della tradizione ed in memoria dei caduti in servizio; *f)* contribuire alle attività previste nel regolamento di gestione e contabilità degli spacci di consumo, dei bar e degli stabilimenti balneari operanti nei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, svolte dal personale presso le sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e concorrere al relativo allestimento, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento; *g)* altre possibili forme di assistenza e previdenza". Ed all'articolo 2, lo Statuto prevede: "Per le esigenze connesse al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni dipendenti (centri di soggiorno, colonie, case di riposo, ecc.), l'Opera può avvalersi, secondo disposizioni di legge, di personale in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

In relazione alle specifiche esigenze delle sopracitate istituzioni dipendenti, o comunque di funzionamento dell'Opera, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, con onere di spesa a carico dell'Opera medesima, l'assunzione di personale esterno rispetto a quello di cui al comma precedente con contratti a tempo determinato".

Il **comma 3** modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 139, relativo al reclutamento del **personale volontario**.

La disposizione vigente prevede per il personale volontario (il quale è reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale) che siano disciplinati con regolamento governativo (fino all'emanazione del quale si applica comunque il d.P.R. n. 76 del 2004, che reca il regolamento disciplinante le procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale) "i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario".

La novella viene ad includere, nell'ambito materiale così delineato, **le sanzioni disciplinari applicabili**.

Altra modifica - questa di coordinamento con l'impianto dello schema - sostituisce l'espressione "permanente" con "di ruolo" (secondo la generale revisione lessicale impressa dall'articolo 1 dello schema) nella previsione vigente secondo cui al personale volontario nel periodo di richiamo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale - di ruolo dunque - di corrispondente qualifica.

Immodificata rimane beninteso la previsione secondo cui, per il personale volontario che sia stato richiamato, le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.

Il **comma 4** modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 139, relativo ai richiami in servizio del personale volontario.

La novella è ancora una volta intesa ad espungere la menzione dell'ambito provinciale dei comandi (in conformità a quanto dettato in via generale dall'articolo 1 dello schema).

Ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località. Inoltre può essere richiamato in servizio: *a*) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo (in tal caso i richiami sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente); *b*) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; *c*) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

Il **comma 5** modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 139, relativo al trattamento economico ed assicurativo del personale volontario.

Anche tale novella sostituisce l'espressione "permanente" con "di ruolo" (in conformità alla generale previsione dell'articolo 1 dello schema circa il personale del Corpo nazionale).

Questo, ai fini della equiparazione con tale personale per il trattamento economico (si intende quello iniziale), il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.

Il **comma 6** modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 139, relativo ai profili disciplinari del personale volontario, ancora una volta per sostituire l'espressione "permanente" con "di ruolo" (in conformità alla generale previsione circa il personale, recata dall'articolo 1 dello schema).

La novella altresì demanda a regolamento governativo non la mera determinazione delle modalità di applicazione e della gradazione delle sanzioni (censura, sospensione dai richiami da 1 a 5 anni, radiazione, secondo la previsione di quell'articolo del decreto legislativo n. 139) bensì anche la "**individuazione delle sanzioni disciplinari**", *senza tuttavia indicazione di norme generali regolatrici della materia, ove si intendesse che le sanzioni disciplinari possano essere altre da quelle già previste dal decreto legislativo n. 139.*

Il **comma 7** modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 139, relativo alla **cessazione** del personale volontario dal servizio.

Anche tale novella sostituisce l'espressione "permanente" con "di ruolo" (in riferimento al personale del Corpo nazionale, tenuto conto che per il personale di ruolo come per quello volontario si applicano i medesimi limiti di età, al raggiungimento dei quali si abbia la cessazione del servizio).

Articolo 3 **(Prevenzione incendi)**

Sono qui novellati gli articoli da 13 a 23 del decreto legislativo n. 139 del 2006, tutti collocati entro il suo capo III, relativo alla **prevenzione incendi**.

La prevenzione incendi è definita - dall'articolo 13 vigente del decreto legislativo n. 139 - quale "la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze".

Ancora: "ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione".

La novella recata dal **comma 1** introduce, in tale previsione che menziona solo il rischio di incendio, altresì la menzione del **rischio di esplosione**.

Il **comma 2** modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 139, il quale ha ad oggetto la **competenza ed attività** della prevenzione incendi.

Le novelle mirano ad aggiornare il dettato legislativo, al fine di:

- ✓ ricomprensivi una molteplice attività di certificazione, non più tutta racchiudibile entro il certificato di prevenzione incendi - bensì comprensiva di altre attività e documenti, ad esempio i verbali sostitutivi del certificato, nella fase di controllo dell'attività, o il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 8 del d.P.R. n. 151 del 2011 (recante il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, abrogativo tra gli altri del precedente regolamento di disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, il d.P.R. n. 37 del 1998);
- ✓ disporre che le previsioni si applichino così ai "materiali" come ai "prodotti", per quanto concerne l'esercizio dell'attività di attestazione della conformità alla normativa di prevenzione incendi, o l'attività di studio, ricerca, sperimentazione e prova svolta dal Corpo nazionale ai fini antincendio, o l'attività di sviluppo degli aspetti interdisciplinari della prevenzione incendi;
- ✓ evidenziare (dedicandole una nuova lettera entro l'articolato) la rilevanza dell'attività di studio, ricerca e analisi per la valutazione delle *cause* di

incendio (per questo riguardo, presso la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica è da tempo istituito un Nucleo investigativo antincendi);

- ✓ precisare che le attività di organismi collegiali di normazione tecnica faccia riferimento anche agli organismi nazionali. Tra questi, può ricordarsi, figurano il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), coi quali il Corpo nazionale collabora, ai fini dell'emanazione di norme di buona tecnica (soprattutto nei settori di impiantistica: elettrica, energetica, antincendio, ecc.);
- ✓ evidenziare che nell'ambito della prevenzione incendi, oltre alle attività di formazione e di addestramento, rientrano altresì quelle di aggiornamento (si rammenti, in quanto intersecante siffatto profilo, la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, o i requisiti in termini di formazione antincendi prescritta per l'iscrizione in alcuni albi professionali, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011);
- ✓ specificare che la vigilanza ispettiva in materia di prevenzione incendi non si limita alle disposizioni emanate direttamente dal Corpo nazionale, ma riguarda anche la verifica che siano rispettate tutta la "normativa" in materia (ivi comprese, è da ritenere, le indicazioni giungenti da altri organismi, sia nazionali sia internazionali).

Le novelle così introdotte, entro il corpo di tale articolo 14, sono così evidenziabili graficamente:

"1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento [dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile] e il Corpo nazionale.

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;

b) il rilascio ~~dei~~ **di** certificato**i** di prevenzione incendi, **di pareri, di verbali**, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, **materiali**, apparecchiature e simili;

c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su **prodotti**, materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;

d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio;

e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;

f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni **nazionali ed** internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;

g) le attività di formazione, di addestramento, **di aggiornamento** e le relative attestazioni di idoneità;

h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;

i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

l) la vigilanza **ispettiva** sull'applicazione ~~delle norme della normativa~~ di prevenzione incendi **di cui alla lettera a).**

3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, **materiali**, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.

6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza".

Il **comma 3** modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 139, il quale reca, circa la prevenzione incendi, norme tecniche e "procedurali": espressione quest'ultima che viene soppressa, giacché il disegno procedurale viene consegnato dallo schema al successivo articolo 16 del decreto legislativo, qui interamente rivisitato.

Altra novella inserisce anche in questo articolo la menzione delle esplosioni, a seguire quella degli incendi già presente.

Ai sensi del citato articolo 15 del decreto legislativo n. 139 del 2006, le norme tecniche di prevenzione incendi (adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi) sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire. Esse specificano: a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (e delle esplosioni, si viene ora a prevedere) attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (e dell'esplosione) attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per

le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

Norme tecniche sono state dettate dal decreto del Ministro dell'interno 3 giugno 2015 (e da analoghi decreti ministeriali: 8 giugno 2016 per le attività di ufficio; 9 agosto 2016 per le attività ricettive turistico-alberghiere).

Il **comma 4** modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 139, mutandone sin l'intestazione, che finora è stata "Certificato di prevenzione incendi" e ora diviene "**Procedure di prevenzione incendi**".

Quel passaggio semantico - da certificato a procedure - racchiude una complessa vicenda normativa, sfociata nel d.P.R. n. 151 del 2011 inteso a raccordare la disciplina sui procedimenti di prevenzione incendi con la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), introdotta con la revisione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 da parte del decreto-legge n. 78 del 2010 (disciplina cui recentemente si è aggiunto il decreto legislativo n. 126 del 2016, in attuazione di delega recata dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015). Ne consegue che la SCIA sostituisca ogni atto autorizzatorio, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta (comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale commerciale o artigianale), il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

Tale evoluzione normativa si è riflessa sulla disciplina antincendi - pur nel contemperamento dell'istanza di semplificazione con quella di tutela della incolumità pubblica. Sicché il procedimento di tipo autorizzatorio, imperniato sul certificato di prevenzione incendi, quale requisito per poter svolgere le attività, è stato superato, subentrandogli un regime di controlli *ex post* esercitati a seguito della presentazione della SCIA.

La novellazione di questo articolo 16 del decreto n. 139 aggiorna a tale mutato assetto normativo le disposizioni contenutevi, ancorate al tradizionale strumento del certificato di prevenzione incendi.

Può valere evidenziare siffatte modificazioni in un testo a fronte:

<p>Articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006</p> <p><i>Certificato di prevenzione incendi</i></p>	<p>come riscritto dall'Atto del Governo n. 394</p> <p><i>Procedure di prevenzione incendi</i></p>
<p>2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione</p>	<p>1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o</p>

<p>Articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006</p> <p><i>Certificato di prevenzione incendi</i></p>	<p>come riscritto dall'Atto del Governo n. 394</p> <p><i>Procedure di prevenzione incendi</i></p>
<p>incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.</p>	<p>costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.</p>
<p>1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.</p>	<p>2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzioni incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività [n.d.r.: per questi ultimi obblighi cfr. il comma 7 a fronte].</p>
<p>3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di</p>	<p>3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le</p>

<p>Articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006</p> <p><i>Certificato di prevenzione incendi</i></p>	<p>come riscritto dall'Atto del Governo n. 394</p> <p><i>Procedure di prevenzione incendi</i></p>
<p>conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.</p>	<p>valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.</p>
<p>4. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.</p>	<p>4. Il Comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.</p>
<p>5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale <i>non provvede al rilascio del certificato</i>, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.</p>	<p>5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi il Comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal Comando sono atti definitivi.</p>
<p>6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi</p>	<p>6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture,</p>

<p>Articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006</p> <p><i>Certificato di prevenzione incendi</i></p>	<p>come riscritto dall'Atto del Governo n. 394</p> <p><i>Procedure di prevenzione incendi</i></p>
<p>sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.</p>	<p>nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qual volta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.</p>
<p>7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.</p>	<p><i>Cfr. il comma 2 a fronte</i></p>
<p>8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.</p>	

Le novelle sopra evidenziate dunque riformulano la previsione di quanto spetti ai Comandi competenti per territorio effettuare ed alle regolamentazione governativa determinare (senza modificare i criteri di individuazione delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi).

Inoltre si viene a prevedere che le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, acquisibili dai Comandi in caso di situazioni di particolare complessità, non siano più circoscritti al solo parere di conformità sui progetti.

È di contro soppressa la facoltà dei Comandi di richiedere pure il parere del Comitato centrale tecnico scientifico (il quale è un organo centrale consultivo vocato più verso tematiche generali che approfondimenti specifici).

Ancora: ove sia rilevata in sede di controllo la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, segue l'adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un'attività già avviata a seguito della SCIA (non più il diniego del certificato di prevenzione incendi e quindi l'impossibilità di avviare un'attività non in sicurezza dal punto di vista antincendio).

Infine, eventuali modifiche che comportino cambiamenti delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, determinano (non più l'obbligo di richiedere un nuovo certificato di prevenzione incendi bensì) l'obbligo di attivare nuovamente le procedure descritte.

Il **comma 5** abroga l'articolo 17 del decreto legislativo n. 139.

Quell'articolo disciplina la formazione: ma la materia della formazione (su tutte le competenze del Corpo nazionale, non prevalentemente sulla prevenzione incendi com'è nell'articolo qui abrogato) diviene oggetto degli articoli 26-*bis* e 26-*ter*, introdotti nel decreto legislativo n. 139 dall'articolo 5 dello schema (v. *infra*).

Il **comma 6** modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 139, il quale ha per oggetto i **servizi di vigilanza antincendio**.

Tale vigilanza vi è definita quale il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici "nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione".

La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con decreto ministeriale sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Aggiunge il comma 4 di questo articolo 18 del decreto legislativo n. 139 che, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati (compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale) servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi,

magazzini e simili diversi da quelli innanzi indicati (compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale).

Ebbene, con la novella si viene ad **aggiungere a tale enumerazione** la menzione di stazioni ferroviarie, metropolitane, aerostazioni, stazioni marittime, le attività di trasporto e carico e scarico di sostanza pericolose, infiammabili ed esplosivi, il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei Comandi dei vigili del fuoco.

E si viene ad esplicitare che i servizi di vigilanza antincendio svolti su richiesta dei responsabili delle attività interessate, sia per questi ultimi a **titolo oneroso**.

Infine il comma 5 di questo articolo 18 del decreto legislativo n. 139 nel testo finora vigente prevede che con decreto del Ministro dell'interno sia dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.

La novella espunge siffatto riferimento ai compiti ispettivi affidati al Corpo. La relativa disciplina rimane così affidata al successivo articolo 19 del decreto legislativo n. 139, quale qui rivisitato, ed alle disposizioni attuative che apposito decreto ministeriale vada a rendere.

Il **comma 7** modifica infatti l'articolo 19 del decreto legislativo n. 139, relativo alla **vigilanza**.

Vi introduce la specificazione che sia vigilanza **ispettiva** (onde distinguerla da quella prestata ai sensi dell'articolo 18 sopra ricordato).

E si aggiunge la previsione che essa sia esercitata altresì nei **luoghi di lavoro**, in raccordo con la normativa vigente (il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Ai sensi della disposizione vigente, il Corpo nazionale esercita (con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria) esercita siffatta vigilanza (ispettiva) sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi, in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti (*sarebbe da valutare se inserire qui la menzione altresì dei materiali, in svolgimento del novellato articolo 16*) ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa del Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

Qualora - prosegue la norma vigente - nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta (tramite i propri organi) "i provvedimenti di urgenza" per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

La novella sostituisce la dicitura "provvedimenti di urgenza" con: "**misure urgenti, anche ripristinatorie**".

E viene a prevedere che l'attività di vigilanza ispettiva sia disciplinata da apposito decreto ministeriale dell'interno (distinto così da quello che disciplini i servizi di vigilanza antincendio).

Il **comma 8** modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 139, relativo alle **sanzioni penali** ed alla **sospensione dell'attività**.

Vale per le novelle qui disposte quanto ricordato a proposito del comma 4 di questo articolo dello schema, con le sue novelle all'articolo 16 del decreto legislativo n. 139.

Ossia la novellazione è volta ad aggiornare il dettato normativo alla luce delle nuove procedure di prevenzione incendi, connesse alla semplificazione disposta dal d.P.R. n. 151 del 2011 in raccordo con la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Consegue che nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 139, relativo alle sanzioni ed alla sospensione dell'attività, siano ora qui soppressi i riferimenti al rilascio o al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, sostituiti dal richiamo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Posta la rilevanza della disposizione, se ne fornisce - ancorché si tratti di novellazione che può essere agevolmente dipanata - un testo a fronte:

Articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006	come riscritto dall'Atto del Governo n. 394
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di	1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili,

Articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006	come riscritto dall'Atto del Governo n. 394
incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.	incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attestati fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.	2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio , attestati fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.	3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio ; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

Il **comma 9** modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 139, relativo al **Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi**.

Esso è organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Svolge in particolare i compiti di: *a)* concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa; *b)* proporre agli organi del Dipartimento dei

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile presso il Ministero dell'interno l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

La novella viene a specificare che l'attività di proposta testé ricordata si rivolga alle **competenti direzioni centrali** del Dipartimento (anziché "gli organi").

E viene a prevedere che la composizione ed il funzionamento del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi siano disciplinati con regolamento **ministeriale** (decreto del Ministero dell'interno), non già con regolamento governativo (decreto del Presidente della Repubblica) com'è nella disposizione finora vigente (sugli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, tra cui il Comitato, cfr. il d.P.R. n. 85 del 2007).

Il **comma 10** modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 139, relativo ai **Comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi**.

Sono, questi, organi tecnici consultivi territoriali, istituiti ciascuno entro la Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Le novelle ripetono quanto statuito in altre disposizioni dello schema, introducendo l'eventuale ambito interregionale per le Direzioni ed espungendo l'ambito provinciale per i Comandi (come già disposto dall'articolo 2 dello schema), nonché sopprimendo il riferimento al rilascio del "certificato" di prevenzione antincendi, alla luce dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 come rivisitato dal comma 4 di questo medesimo articolo qui in commento dello schema, che fa invece riferimento alle "procedure" di prevenzione antincendi (posto che il Comitato tecnico regionale esprime, su richiesta dei Comandi, la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito della prevenzione incendi riguardante insediamenti industriali ed attività di tipo complesso; inoltre esprime parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa).

Altra novella prevede che la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi siano disciplinati con regolamento **ministeriale** (decreto del Ministero dell'interno), non già con regolamento governativo (decreto del Presidente della Repubblica) com'è nella disposizione vigente.

Il **comma 11** introduce l'articolo 22-bis nel decreto legislativo n. 139.

Esso concerne il **Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti**.

Quest'ultimo è stato previsto dal decreto legislativo n. 105 del 2015.

La disposizione aggiuntiva qui introdotta sol 'colloca' siffatto comitato entro ciascuna Direzione (regionale o interregionale).

Il decreto legislativo n. 105 del 2015 reca "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose". Vi si dettano disposizioni (diversamente modulata a seconda del tipo di stabilimento) volte a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

Per l'espletamento delle funzioni da esso diseguate, quel decreto legislativo prevede che il Ministero dell'interno istituisca in ciascuna Regione il Comitato tecnico regionale (CTR).

Il CTR - prevede l'articolo 6 del decreto legislativo n. 105 - relativamente agli stabilimenti di soglia superiore (intendendosi la soglia riferita alla quantità di sostanze pericolose presenti): *a)* effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi; *b)* programma e svolge le ispezioni ordinarie previste e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti; *c)* applica (tramite la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco) le sanzioni amministrative pecuniarie; *d)* fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per alcuni adempimenti.

Ancora, il CTR, su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione. Ed in accordo con la Regione o il soggetto da essa designato, eventualmente acquisendo informazioni dai competenti enti territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino (oggetto di apposite previsioni nel decreto legislativo) e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e provvede ai relativi adempimenti.

Ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 105, il CTR il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente; *b)* tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente; *c)* il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; *d)* un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente; *e)* un rappresentante dell'ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco; *f)* un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente; *g)* due rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente; *h)* un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'INAIL competente; *i)* un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente; *l)* un rappresentante del Comune territorialmente competente; *m)* un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attività di stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose; *n)* un rappresentante dell'autorità marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti

presenti nei porti e nelle aree portuali; o) un rappresentante dell'ente territoriale di area vasta.

Il comma 12 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 139, relativo agli **oneri per l'attività di prevenzione incendi**.

La disposizione vigente prevede che i servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2 (v. *supra* la disamina del comma 2 di questo medesimo articolo in commento dello schema) siano effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto da decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) che individui le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito (del pari con decreto ministeriale sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale, con aggiornamento delle tariffe annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente).

I decreti ministeriali prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.

Ebbene, la novella qui incide, prevedendo da un lato che l'onere finanziario possa essere determinato anche **su base forfettaria**, dall'altro che l'onere finanziario (comunque determinato) tenga conto anche del consumo di **carburante**.

Articolo 4 **(Soccorso pubblico)**

Vengono apportate modificazioni al Capo IV del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante disposizioni in materia di soccorso pubblico. In particolare, sono sostituiti gli articoli 24 (Interventi di soccorso pubblico) e 26 (Soccorso aeroportuale e portuale) e viene integrato il vigente articolo 25 (Oneri per i servizi di soccorso pubblico).

Il **comma 1** sostituisce l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139.

Il nuovo articolo, rubricato (al pari dell'articolo 24 vigente) "**Interventi di soccorso pubblico**":

- in materia di **funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**:
 - ✓ prevede che il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, **assicuri, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici** caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine di salvaguardia dell'incolumità, il Corpo effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche tramite la promozione e la partecipazione ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali (comma 1).

Si osserva che - rispetto al vigente articolo 24, comma 1 ("assicura gli interventi tecnici") - la disposizione in esame affida al Corpo nazionale il compito di assicurare **la direzione e il coordinamento** degli interventi tecnici, nello svolgimento dei quali possono, quindi, essere coinvolte anche **strutture diverse dal Corpo**. Come riferito nella relazione illustrativa, "si tratta di situazioni che richiedono la presenza di una molteplicità di operatori appartenenti ad enti diversi, la cui attività va indirizzata in maniera coordinata sul luogo dell'evento fin dai primi momenti dell'intervento".

Si ricorda che il vigente articolo 24, comma 4, affida al Corpo nazionale "la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione" limitatamente agli eventi di protezione civile.

Sul **coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile** cfr. l'apposita scheda collocata al termine dell'illustrazione del comma in esame.

La disposizione in commento, a differenza del testo vigente, precisa, inoltre, che l'attività del Corpo nazionale debba essere commisurata alla **diversa intensità degli eventi**, e che gli studi e gli esami effettuati dal Corpo nel settore possono prevedere la collaborazione con **enti e organizzazioni anche internazionali**.

- ✓ enumera **alcuni interventi tecnici** ai quali il Corpo è tenuto a provvedere ai sensi del comma 1: *a)* l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e - ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile - di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 225 del 1992; *b)* l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei; *c)* l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio (comma 2).

Tali interventi tecnici di soccorso pubblico devono limitarsi ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità (comma 4).

Rispetto al vigente articolo 24, comma 2, le disposizioni di al comma 2 in commento fanno menzione degli **incidenti ferroviari, stradali e aerei**, nonché dei **terremoti** (*sub* lettera *a)*); dell'opera tecnica di **ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei** (*sub* lettera *b)*) (la disposizione per la quale il Corpo nazionale opera come componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 in caso di eventi di protezione civile, è contenuta nel vigente comma 4).

Risulta, inoltre, inserito *ex novo* il riferimento all'impiego della **rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio**² (*sub* lettera *c)*), organizzata in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 321 del 1996, il quale autorizzava Ministro dell'interno, per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, "ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva", provvedendo alla relativa copertura finanziaria. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 52 del 2007 - di attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane - ha attribuito al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile il compito di promuovere l'introduzione di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi ed in particolare di sorgenti orfane nei principali nodi di transito.

Per l'**attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile** si rinvia all'apposita scheda.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 225 del 1992 ("Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"), il "Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile" costituisce

² Sulla quale si veda il link: http://www.vigilfuoco.it/asp/download_file.aspx?id=4009.

la prima delle "strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile". Le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla medesima legge n. 225, nonché i compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

La previsione di cui al comma 4 è identica a quella di cui al vigente comma 3.

- ✓ introduce la previsione per la quale il Corpo nazionale assicura il concorso alle operazioni di **ricerca, soccorso e salvataggio in mare** (comma 3);
- ✓ quanto alle competenze istituzionali del Corpo nazionale in materia di **difesa civile**, sono riproposte le disposizioni di cui al vigente articolo 24, comma 5, per le quali il Corpo nazionale: fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche; concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate; concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile; provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici; partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile (comma 8);
- ✓ introduce la previsione per la quale, su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in **contesti internazionali** (comma 5).

Con riferimento a tale disposizione, nella relazione illustrativa si specifica che "il Corpo nazionale (...) è ripetutamente intervenuto negli anni per incendi e calamità in ambito internazionale ed è stabilmente inserito nel sistema europeo e internazionale dei soccorsi. Il Corpo nazionale ha accreditato, tra i moduli presso il Meccanismo Europeo di Protezione Civile (EUCPM) e inseriti nella banca dati europea CECIS, l'USAR, l'NBCR, l'Aerial Forest Fires, l'HCP (*high capacity pumping*). Tali moduli vengono impiegati su richiesta della Unione Europea e su disposizione del Governo italiano in ambito europeo ed internazionale. Inoltre il Corpo nazionale partecipa da svariati anni alle attività di numerosi organismi internazionali, tra i quali l'OPCW (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) che si occupa di trasporto di sostanze pericolose e la gestione degli incidenti, l'IAEA che si occupa della gestione degli incidenti nucleari e la sicurezza sul trasporto di sostanze radioattive e nucleari, nonché la NATO. Tale consistente attività include la partecipazione ad operazioni di soccorso e alle esercitazioni che regolarmente sono organizzate per mantenere il richiesto livello di efficienza e di coordinamento".

- in materia di **risorse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**:
 - ✓ limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge n. 225 del 1992, resta ferma la possibilità di attingere al Fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno-Missione "Soccorso Civile"-Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013 (comma 6).

L'articolo 11 del **decreto-legge n. 93 del 2013**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013³, reca disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Oltre all'istituzione del predetto fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, vi si prevede, tra l'altro, la destinazione in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - tra i beni mobili confiscati alla mafia - di autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

- ✓ quanto alle risorse strumentali del Corpo nazionale, sono riproposte le disposizioni di cui al vigente articolo 24, comma 7, per le quali il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto (comma 13).

Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono state introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, il quale ha, tra l'altro, previsto la destinazione di 6 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.

Sulla rete per il rilevamento della radioattività, cfr. *supra*.

Il decreto-legge n. 343 del 2001 ha previsto, altresì, l'avvio di un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile (articolo 5-ter).

³ Recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".

- viene disciplinata, con riferimento a particolari aspetti, la **collaborazione** tra il Corpo nazionale e gli **enti territoriali**:
 - ✓ si prevede che il Corpo nazionale possa collaborare **alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni**, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 246 del 2000, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie (comma 7).

Il richiamato articolo 17 dispone che gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con Regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato siano versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per l'immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» e del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Si ricorda che l'articolo 108 del **decreto legislativo n. 112 del 1998** ha conferito alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative in materia di protezione civile non espressamente mantenute in capo allo Stato ai sensi del precedente articolo 107. In particolare, l'articolo 108, comma 1, lettera c), n. 3), attribuisce ai comuni le funzioni relative alla **predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza**, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge n. 142 del 1990 (ora TUEL), e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali.

Successivamente il **decreto-legge n. 59 del 2012** ("Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2012, ha inserito nell'articolo 15 della legge n. 225 del 1992 i commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, i quali prevedono che il comune approvi con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, **il piano di emergenza comunale** previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle Giunte regionali; tale piano è soggetto alla verifica e all'aggiornamento periodico, con trasmissione di copia alla Regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla Provincia territorialmente competenti; viene infine previsto che dall'attuazione delle predette disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il medesimo decreto-legge n. 59 del 2012, all'articolo *1-bis*, ha altresì conferito alle Regioni facoltà di approvare, con propria deliberazione, **il piano regionale di protezione civile**, che può prevedere criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza sulla base delle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e il ricorso a un piano di prevenzione dei rischi. Il piano regionale di protezione civile può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto

degli interventi previsti dal medesimo piano per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

Da ultimo, l'articolo 8, comma 7-*bis*, del **decreto-legge n. 101 del 2013**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, ha previsto che **i Comuni e i consorzi di Comuni, le Province e le Regioni possano avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile**, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie.

- ✓ con riferimento agli **incendi boschivi** sono riproposte le disposizioni di cui al vigente articolo 24, comma 6, sulla base delle quali - ferme restando le competenze delle Regioni, delle Province autonome e del Dipartimento della protezione civile in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 353 del 2000 - le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, conclusi tra il Corpo nazionale e le Regioni che vi abbiano interesse, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, con copertura degli oneri finanziari a carico delle Regioni (comma 9);

La legge n. 353 del 2000, **legge-quadro in materia di incendi boschivi**, all'articolo 7, comma 1, precisa che gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei. A tali fini: 1) il Dipartimento della Protezione civile garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 7, comma 2); 2) **la flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile** (tale disposizione a seguito dell'introduzione nel menzionato articolo 7 del comma 2-*bis* da parte del decreto-legge n. 59 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2012, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"). Tale trasferimento è stato disciplinato con regolamento di cui al **decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2013**⁴; 3) le Regioni programmano la lotta attiva e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, avvalendosi - oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto

⁴ "Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353".

all'attività delle squadre a terra - anche di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; assicurano, inoltre, il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei (articolo 7, comma 3).

Per quanto riguarda la **flotta aerea antincendio**, si ricorda, inoltre, che: 1) l'articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011 aveva autorizzato, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile (soltanto successivamente, come segnalato, trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile); 2) l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 79 del 2012 ha ribadito, a seguito del suddetto trasferimento, che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7 della legge n. 353 del 2000. Ha inoltre previsto che il Dipartimento dei vigili del fuoco possa, a tal fine, avvalersi di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento; 3) l'articolo 1, comma 261, della legge n. 228 del 2012 ha disposto - al fine di assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco - l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

- ✓ sono sostanzialmente riproposte le disposizioni di cui al vigente articolo 24, commi 6-*bis* e 6-*ter* (introdotti dal decreto-legge n. 101 del 2013), sulla base delle quali - ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di soccorso sanitario - il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, **in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone**, può realizzare **interventi di soccorso pubblico integrato con le Regioni e le Province autonome utilizzando la propria componente aerea**.

Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (incardinato nel Ministero dell'interno) e le Regioni e le Province autonome che vi abbiano interesse, con copertura dei relativi oneri finanziari a carico delle Regioni e delle Province autonome (comma 10).

Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati in tali interventi di soccorso pubblico integrato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma (per il quale, tra altri, gli aeromobili di proprietà dello Stato impiegati in servizi istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono

aeromobili di Stato), e 748⁵ del codice della navigazione (comma 11).

Con riferimento alle modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale, il successivo comma 12 prevede che le stesse siano disciplinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), salvo quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea;

Si ricorda che i commi *6-bis* e *6-ter* del vigente articolo 24 - il cui contenuto è sostanzialmente riproposto dai commi 10 e 11 in esame - sono stati inseriti nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006 dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, che ha altresì introdotto disposizioni per l'incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tenuto conto che l'articolo 748 del codice della navigazione esclude - salva diversa disposizione - dall'applicabilità del codice medesimo, tra gli altri, gli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponendo che lo svolgimento delle operazioni di volo da parte di tali aeromobili (nonché di quelli militari, di dogana e delle forze di Polizia dello Stato) è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, con **decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012** sono state dettate disposizioni per l'aggiornamento normativo della **componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

- ✓ è introdotta la disposizione per la quale le **amministrazioni comunali** sono tenute a provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla **installazione** e alla **manutenzione degli idranti antincendio stradali** (comma 14).

Invero tale disposizione ripristina sostanzialmente quella di cui all'articolo 27 della legge n. 1570 del 1941 (legge abrogata - fatta eccezione per alcune disposizioni - dal decreto legislativo n. 139 del 2006).

⁵ Articolo 748 (Norme applicabili): "Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744. L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonchè, per quanto riguarda gli aereomobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC. Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà".

Coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

Il **decreto-legge n. 343 del 2001**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001⁶ - al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano nel settore della protezione civile⁷ - ha, tra l'altro, provveduto - all'articolo 5 - ad attribuire **al Presidente del Consiglio dei ministri il coordinamento delle attività** delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, **finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente** dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (il quale indica espressamente le funzioni in materia di protezione civile mantenute in capo allo Stato, conferendo le funzioni residue alle regioni e agli enti locali: articoli 107 e 108). A tale fine è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2002⁸.

Il medesimo articolo 5 dispone, altresì, che nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il **Servizio sismico nazionale**, la **Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi** (organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile, alla cui riorganizzazione si è provveduto con d.P.C.m. 7 ottobre 2011) ed il **Comitato operativo della protezione civile** (chiamato ad assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso, la cui costituzione e modalità di funzionamento sono state da ultimo ridisciplinate con d.P.C.m. del 9 agosto 2016).

Per lo svolgimento delle attività di coordinamento ad esso attribuite, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del **Dipartimento della protezione civile** (la cui organizzazione è disciplinata con d.P.C.m. del 7 novembre 2012), che promuove, tra l'altro, l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le Regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile.

Il comma 5 del medesimo articolo 5 prevede che il **Capo del Dipartimento della protezione civile** rivolga alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, **le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo**

⁶ Recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile".

⁷ In considerazione della mancata attivazione dell'operatività dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo n. 300 del 1999, la quale è, conseguentemente, oggetto di soppressione da parte dell'articolo 1 del decreto-legge n. 343 del 2001.

⁸ "Regolamento riguardante la composizione ed il funzionamento del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, istituito dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401".

in materia di protezione civile, in conformità alle **direttive del Presidente del Consiglio dei ministri**. In attuazione di tale disposizione sono state emanate le seguenti direttive: dir. Pcm del 6 aprile 2006, relativa al coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose, cui ha fatto seguito la direttiva attuativa del 2 maggio 2006. Si ricorda, infine, la dir. Pcm del 6 aprile 2006 relativa alla gestione del flusso delle informazioni con la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella direttiva del 2 maggio 2006 si specifica che:

- per quanto riguarda gli **incidenti che interessano la viabilità stradale e autostradale** restano ferme le competenze attribuite al Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità istituito presso il Ministero dell'interno dal decreto ministeriale del 27 gennaio 2005, il quale ha assunto la denominazione di Viabilità Italia a seguito del decreto ministeriale del 15 novembre 2011;
- per quanto concerne gli **incidenti di mare**, l'attenzione deve essere concentrata sulle attività di assistenza alle persone coinvolte nelle fasi successive al loro trasferimento a terra e sul coordinamento di tutte le operazioni *a latere* del luogo dell'incidente. Per quanto riguarda l'organizzazione e il coordinamento delle attività di ricerca e salvataggio in mare, ossia sul luogo dell'incidente, si fa riferimento a quanto previsto dal Dpr n. 662 del 1994, recante "Regolamento di attuazione della L. 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979";
- la gestione dell'emergenza derivante da **incidenti aerei** si articola in maniera differente a seconda che l'evento si verifichi all'interno dell'area di giurisdizione aeroportuale, in mare o sulla terra ferma. Nel primo caso si fa riferimento a quanto previsto nel piano di emergenza aeroportuale che affida all'Enac-Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (decreto legislativo n. 96 del 2005⁹) il coordinamento generale dei soccorsi, indicando, inoltre, la necessità di introdurre nel flusso informativo le sale operative della protezione civile per garantire l'immediato supporto di tutto il sistema in caso di necessità. Negli altri due casi, il flusso di comunicazioni e la gestione dell'emergenza si sviluppano secondo le modalità previste per gli incidenti in mare e per quelli derivanti da esplosioni o crolli di strutture;
- per quanto riguarda **le problematiche relative ad incidenti con presenza di sostanze pericolose**, con riferimento sia a quanto può avvenire durante il loro trasporto sia agli stabilimenti industriali e ai porti industriali e petroliferi, in linea generale, gli aspetti tecnico-operativi di gestione della prima emergenza sul luogo dell'incidente e le esigenze connesse all'assistenza alla popolazione e all'informazione non si differenziano in maniera significativa. La materia è ora disciplinata dal decreto legislativo n. 105 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

⁹ Recante "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265".

L'articolo 4 del **decreto-legge n. 90 del 2005**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005 ha introdotto disposizioni finalizzate a "garantire **l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle attività di coordinamento e dei relativi poteri di ordinanza, nonché il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile**"; tra esse si rammenta l'attribuzione della titolarità della funzione in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che il **Servizio nazionale della protezione civile** è stato istituito dalla **legge n. 225 del 1992** al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Le disposizioni della legge n. 225 incompatibili con il decreto-legge n. 343 del 2001 sono state abrogate dall'articolo 6 dello stesso decreto.

Il **comma 2** apporta una modificazione all'articolo 25 del decreto legislativo n. 139, recante disposizioni sugli oneri per i servizi di soccorso pubblico.

In particolare viene integrato il terzo periodo dell'articolo 25, comma 1, disponendo che le **tariffe** - sulla base delle quali viene quantificato il corrispettivo dovuto al Ministero dell'interno da parte del soggetto o dell'ente che richiede l'intervento nell'ipotesi in cui non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose - siano "**stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie**".

L'articolo 25 prevede che i servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale **non comportino oneri** finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora, tuttavia, **non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose** e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un **corrispettivo al Ministero dell'interno**.

Alla **determinazione e all'aggiornamento delle tariffe** si provvede con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 2, con il quale sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale.

Con **decreto del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012** si è proceduto all'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 3** sostituisce l'articolo 26 del decreto legislativo n. 139, recante disposizioni in materia di soccorso aeroportuale e portuale.

Il nuovo articolo, rubricato "Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale", **in relazione al servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti**, prevede:

- che **negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale**, il Corpo nazionale eserciti la funzione di **Autorità**

competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Autorità competente per l'aviazione civile (Enac) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale (comma 1).

È innovativo, rispetto alla disciplina vigente, il riconoscimento al Corpo nazionale del ruolo di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, da esercitare in accordo con l'Autorità competente per l'aviazione civile (Enac) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Con tale disposizione - come evidenziato nella relazione illustrativa - si dà seguito a quanto previsto del **Regolamento (CE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014**. In particolare l'articolo 3, comma 1, del regolamento europeo prevede che gli Stati membri siano tenuti a **designare uno o più soggetti in qualità di autorità competente/i**, dotata dei necessari poteri e responsabilità, ai fini della **certificazione e della sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che in essi operano**.

Il medesimo articolo 3, comma 2 - quanto ai **rapporti tra l'autorità e i gestori degli aeroporti** - dispone che l'autorità competente debba essere indipendente dai gestori degli aeroporti e dai fornitori di servizi di gestione del piazzale; che l'indipendenza sia garantita mediante separazione, quanto meno **a livello funzionale**, tra l'autorità competente e i gestori di aeroporti e fornitori di servizi di gestione del piazzale; che gli Stati membri assicurino che le autorità competenti le loro competenze in modo imparziale e trasparente.

Quanto alla disposizione per la quale il Corpo nazionale è chiamato ad esercitare le funzioni di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio **in accordo con l'Enac**, *parrebbe suscettibile di approfondimento se l'Enac sia designato o meno anch'esso in qualità di autorità competente, giacché nel caso affermativo la disposizione normativa ai sensi del richiamato articolo 3, comma 3, dovrebbe "specificamente" definire i compiti affidati a ciascuno dei due soggetti designati come autorità competente, stabilendo altresì un coordinamento tra tali autorità per garantire una sorveglianza efficiente di tutti gli aeroporti.*

- che negli **aeroporti indicati nella tabella A inserita in allegato al decreto legislativo n. 139 dall'articolo 7, comma 7, del provvedimento in esame**, il **Corpo nazionale assicuri il servizio di salvataggio e antincendio** nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali, nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Restano ferme le disposizioni in materia finanziaria dettate dall'articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, con l'obiettivo di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, e quelle in materia di locali, impianti e infrastrutture per i servizi antincendi, di cui all'articolo 2 della legge n. 384 del 1991. **Nei restanti aeroporti, vale a dire negli aeroporti non inclusi nella predetta Tabella A**, ove previsto dalle norme dell'aviazione

civile, il servizio di salvataggio e antincendio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato (comma 2).

L'elenco di aeroporti di cui alla Tabella A è modificato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità competente per l'aviazione civile (comma 3).

Si ricorda che il comma 1 del vigente articolo 26 già attribuisce al Corpo nazionale il compito di assicurare il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale, assumendo la direzione tecnica dei relativi interventi.

Mentre, tuttavia, il successivo comma 2 demanda ad un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'individuazione degli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il **Corpo nazionale è chiamato a svolgere i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi**, la **disposizione in commento individua direttamente - nella tabella A - gli aeroporti nei quali il Corpo nazionale deve assicurare tali servizi**, nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali, nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni.

Resta pressoché identica (comma 3 vigente e comma 3 in esame) la disposizione per la quale la revisione dell'elenco di tali aeroporti è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fatta eccezione per la previsione - introdotta dal comma 3 in commento - per la quale, ai fini dell'adozione di tale decreto, **risulta necessario acquisire il parere dell'Enac**.

Per l'individuazione degli aeroporti nei quali il Corpo nazionale assicura il servizio antincendio **si è fatto sino ad oggi riferimento alla Tabella A allegata alla legge n. 930 del 1980** (modificata con successivi decreti ministeriali ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 251 del 1995), recante la **classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi**.

Rispetto alla Tabella A che il provvedimento in esame intende inserire nel decreto legislativo n. 139 del 2006, la Tabella allegata alla legge n. 930: 1) conteneva l'aeroporto di Forlì (assente, invece, nell'elenco proposto dallo schema in esame); 2) mancava dell'aeroporto di Comiso (Ragusa), presente nell'elenco proposto dallo schema in esame.

Per quanto riguarda gli aeroporti in cui il servizio antincendio è fornito da un soggetto diverso dal Corpo nazionale, si ricorda il punto 8 della Premessa del Regolamento (CE) n. 139/2014, relativo alla necessità "che in un aeroporto vengano forniti i servizi specifici di cui al capo B dell'allegato IV (Parte ADR.OPS)", tra cui i servizi di salvataggio e antincendio. Vi si legge: "In alcuni casi tali servizi non sono direttamente forniti dal gestore aeroportuale, ma da un'altra organizzazione o soggetto pubblico, o da una combinazione di entrambi. In tali casi il gestore aeroportuale, in quanto responsabile del funzionamento dell'aeroporto, deve avere concluso accordi per interfacciarsi con tali organizzazioni o soggetti per garantire la fornitura dei servizi, secondo i requisiti di cui all'allegato IV. In presenza di tali accordi e interfacce si considera che il gestore aeroportuale abbia adempiuto alle proprie responsabilità e non debba

essere considerato direttamente responsabile di eventuali non conformità da parte di un altro soggetto parte dell'accordo, a condizione che abbia rispettato tutti i requisiti e gli obblighi applicabili stabiliti nel (...) regolamento attinenti alla sua responsabilità e contenuti nell'accordo" (Premessa, punto 8).

Si ricorda, altresì, che non è stato oggetto di abrogazione da parte del decreto legislativo n. 139 del 2006 **l'articolo 3 della legge n. 930 del 1980**, il quale prevede che negli **aeroporti non compresi nella Tabella A** allegata alla legge medesima l'espletamento del servizio antincendi sia assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica.

- che negli aeroporti nei quali il servizio di salvataggio e antincendio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato dall'Enac (ossia gli aeroporti non inclusi nella Tabella A), **spetta al Corpo nazionale disciplinare:**
 - ✓ **i servizi di salvataggio e antincendio**, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi;
 - ✓ **i requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto**, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale (comma 4).

Al riguardo si ricorda che l'articolo 2 della legge n. 930 del 1980 (non abrogato dal decreto legislativo n. 139 del 2006) attribuisce al Servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali.

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 agosto 2014 sono state dettate disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti dove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.

In relazione al soccorso portuale, l'articolo 26 introdotto dall'articolo in esame prevede che il **Corpo nazionale assicuri**, con personale, mezzi e materiali propri, **il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi** nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. La **classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del**

servizio di soccorso portuale, nonché la **disciplina delle modalità di svolgimento del servizio stesso** sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata (comma 5).

Fino all'emanazione di tale decreto, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge n. 690 del 1940 (comma 6).

Al comma 6 dell'articolo 26 introdotto dall'articolo in esame, si rileva la presenza si direbbe di un refuso, nel richiamo del "comma 6" in luogo di "comma 5", nell'espressione "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6".

La legge n. 690 del 1940, recante "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti", è richiamata come disciplina transitoria anche dall'articolo 26, comma 6, vigente.

Articolo 5
(Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Viene introdotto nel decreto legislativo n. 139 del 2006 il Capo IV-*bis*, costituito da due articoli, in materia di **formazione**.

È corrispondentemente abrogato - dall'articolo 3, comma 5, del provvedimento in esame - l'articolo 17 vigente del decreto legislativo n. 139, recante disposizioni in materia di formazione.

Il **comma 1** introduce il Capo IV-*bis*, costituito dagli articoli 26-*bis* e 26-*ter*.

In particolare, l'**articolo 26-*bis* (Formazione)** prevede:

- che le **politiche di formazione** abbiano ad oggetto le materie relative al servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale e comprendano la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. **Al Corpo nazionale è attribuito il compito di svolgere le attività formative**, anche attraverso la promozione di seminari, convegni, cicli di formazione, ed in collegamento con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica (comma 1).

Ai sensi del vigente articolo 17, comma 1, "il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica".

Si ricorda inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 2004 è stato adottato il "Regolamento recante modifiche al d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi".

- che le attività formative includano l'addestramento, l'aggiornamento e il **rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni**, anche in favore del personale del Corpo nazionale (comma 2).
- con riferimento alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, che al Corpo nazionale spetti un corrispettivo per lo **svolgimento dell'attività formativa e addestrativa non rivolta al personale del Corpo medesimo**. Si tratta di un'utenza costituita da tecnici dipendenti delle

amministrazioni dello Stato o delle altre amministrazioni pubbliche, da liberi professionisti e da ogni altro soggetto interessato. Con apposite convenzioni possono essere definiti i contenuti e le modalità di tale attività formativa (comma 3).

Si ripropone sostanzialmente il contenuto del vigente articolo 17, comma 2, primo periodo.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, "trattandosi di attività effettuate sempre su istanza dei soggetti interessati", nel comma 3 "viene espunta l'inutile specificazione che tali attività sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa" (tale specificazione è presente nel secondo periodo del vigente articolo 17, comma 2);

- che il Corpo nazionale provveda alle **attività formative** anche **in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**, con particolare riferimento alle seguenti categorie di soggetti di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008: i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4; il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *b*); i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4 (comma 4).

Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui al richiamato articolo 43, comma 1, lettera *b*), che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, viene rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un **attestato di idoneità**. E' demandata ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità (comma 5);

I commi 4 e 5 del vigente articolo 17 trattano, rispettivamente, dell'attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro e del rilascio ai lavoratori designati dai datori di lavoro dell'attestato di idoneità con riferimento al decreto legislativo n. 626 del 1994, attuativo delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, abrogato dal **decreto legislativo n. 81 del 2008** ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), **cui fanno riferimento le disposizioni cui commento**.

In particolare, nei commi 4 e 5 in esame, vengono richiamate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008: 1) l'articolo 32, comma 4, ai sensi del quale i corsi di formazione per responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione sono organizzati, oltre che da altri enti e istituzioni, anche dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 2) l'articolo 43, comma 1, lettera *b*), sulla base del quale - per adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato - il datore di lavoro designa preventivamente i

lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 3) l'articolo 116, comma 4, il quale rinvia all'allegato XXI al decreto legislativo n. 81 per l'individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità dei corsi di formazione per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Si ricorda altresì che l'articolo 73, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (aggiunto dal decreto-legge n. 93 del 2013) attribuisce al Corpo nazionale le funzioni relative alla formazione e all'abilitazione del personale del Corpo medesimo ai fini dell'utilizzo delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Con **decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012** sono state aggiornate le tariffe per l'attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- che il Corpo nazionale svolga, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le attività di formazione, addestramento e aggiornamento (compreso il rilascio delle relative attestazioni) nelle materie di specifica competenza nei confronti del **personale e dei volontari di protezione civile** e del **personale e dei volontari antincendio boschivo**; che svolga, infine, le attività di **formazione di alta specializzazione** (comma 6).

L'articolo 26-ter (Oneri per l'attività di formazione) prevede:

- che i servizi relativi alle **attività di formazione** di cui all'articolo 26-*bis* siano effettuati dal Corpo nazionale **a titolo oneroso** (comma 1);
- che i **corrispettivi** per le attività di formazione prevista all'articolo 26-*bis* vengano individuati con uno o più **decreti del Ministro dell'interno**, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con possibilità di effettuare un trattamento differenziato per le attività rese a favore delle Amministrazioni dello Stato. All'aggiornamento delle tariffe si provvede annualmente sulla base degli indici Istat rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente (comma 2).

In considerazione del fatto che il comma 2 dell'articolo 26-bis fa riferimento ad attività formative "anche in favore del personale del Corpo nazionale", sembrerebbe da valutare se escludere tali attività dall'ambito di applicazione dell'articolo 26-ter, ove si intenda esse siano in tal caso svolte a titolo gratuito.

Sull'onerosità delle attività svolte dal Corpo nazionale ai fini del rilascio di attestazioni, si ricorda che l'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 79 del 2012 dispone che **le attività rese dal Corpo nazionale** dei vigili del fuoco negli aeroporti in cui l'espletamento del servizio antincendio è attribuito a soggetti diversi dal Corpo medesimo (si tratta in sostanza degli aeroporti di cui all'articolo 3 della legge n. 930 del

1980), e, ove previsto, nelle aviosuperfici, **ai fini del rilascio della prescritta abilitazione, siano a titolo oneroso.**

Si segnala, altresì, che con **decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012** sono state aggiornate le tariffe per l'attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 6

(Modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Vengono apportate modificazioni al Capo V del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante disposizioni **in materia di amministrazione e contabilità**. In particolare, è sostituito l'articolo 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento) e viene integrato il vigente articolo 28 (Norme in materia di amministrazione e contabilità).

Il **comma 1** sostituisce l'articolo 27 del decreto legislativo n. 139.

Il nuovo articolo, rubricato "**Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza**", prevede:

- che gli **introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni** siano versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno; che gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi, e dall'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 26-*bis* (introdotto dall'articolo 5 del provvedimento in esame), siano destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 734 del 1973, e dall'articolo 43 della legge n. 449 del 1997 (comma 1);
- che le **risorse derivanti dallo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza** di cui al decreto n. 139 del 2006, **nell'ambito della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro**, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, siano riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (comma 2).

Rispetto al vigente articolo 27, che già disciplina la destinazione degli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale, viene disciplinata anche la destinazione degli **introiti derivanti dalle convenzioni** e delle **risorse derivanti dallo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza nell'ambito della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro**.

Per quanto concerne gli introiti derivanti dalle convenzioni, ad essi si applica la medesima procedura di riassegnazione valevole per gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale.

Resta invariata la destinazione all'incremento dei fondi di incentivazione del personale del Corpo (nel testo vigente "fondo unico di amministrazione relativo al personale del Corpo") degli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi (articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 139) e dall'attività di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale.

Come nel testo vigente restano ferme le disposizioni:

- di cui all'articolo 8 della legge n. 734 del 1973, ai sensi del quale - in relazione ai versamenti affluiti in Tesoreria delle somme dovute da enti e da privati per taluni servizi e prestazioni del Corpo nazionale - è disposta l'assegnazione, nella misura del 20 per cento delle somme versate, a favore di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere destinate all'assistenza dei figli del personale appartenente al citato Corpo, da effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza;
- di cui all'articolo 43 della legge n. 449 del 1997, relativo a contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.

Quanto alle risorse derivanti dallo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza nell'ambito della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, la loro riassegnazione è finalizzata al miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Al riguardo si ricorda che **l'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008**, al comma 7, già prevede che le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo e di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro siano rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Il **comma 2** apporta una modificazione all'articolo 28 del decreto legislativo n. 139, recante norme in materia di amministrazione e contabilità.

In particolare viene integrato il comma 1 con l'aggiunta di un periodo, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento con il quale sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale (primo periodo), deve anche essere disciplinata **l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali** di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*).

Il vigente articolo 28, comma 1, dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, siano emanate le **norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale**, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, atte a snellire ed accelerare le procedure di acquisto dei beni e di servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Dispone, altresì, che, fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento, continui ad applicarsi il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 550 del 1999.

Il regolamento di cui al d.P.R. n. 550 del 1999 - ad oggi applicato - in materia di **organizzazione dei servizi amministrativi contabili** (articolo 1), prevede che: l'organizzazione dei servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale sia articolata in centrale e periferica; nelle more della riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 112 del 1998, **in sede centrale**, l'attività amministrativa e contabile sia svolta dalla Direzione

generale della protezione civile e dei servizi antincendi; **in sede periferica** detta attività sia espletata dal comandante delle scuole centrali antincendi, dal direttore del centro studi ed esperienze, dagli ispettori regionali ed interregionali dei vigili del fuoco e dai comandanti provinciali dei vigili del fuoco, quali funzionari delegati di contabilità ordinaria; infine che l'attività amministrativa e contabile degli Ispettorati aeroportuali e portuali sia espletata dal locale comando provinciale.

Con la **disposizione in commento** si introduce una organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili, a cura delle direzioni regionali e interregionali, costituenti una categoria di strutture periferiche del Corpo nazionale, di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del provvedimento in esame.

Articolo 7

(In materia di risorse logistiche e strumentali; e disposizioni attuative e abrogative)

Sono qui novellati gli articoli 29, 31, 34 e 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006.

Nel testo vigente, sono articoli tutti situati entro il capo VI del decreto legislativo n. 139, recante "Disposizioni finali e abrogazioni".

A seguito della novellazione (**comma 1**), gli articoli 29, 30 e 31 risultano collocati entro un capo VI recante "**Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali**", mentre gli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 permangono collocati in un capo (che diviene VII) dedicato alle disposizioni finali e abrogative.

Il **comma 2** modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 2006.

Questo articolo concerne, nel testo vigente, materiali e caserme, secondo titolazione che viene ora estesa sì da ricomprendervi anche **mezzi, materiali, servizi logistici e strumentali**.

La novella modifica l'articolo 29 (il quale prevede, nel testo finora vigente, che il Ministero dell'interno fornisca le caserme e gli altri locali necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale) onde prevedere in via più generale che il Ministero (attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) provveda alle **necessità tecnico-logistiche** del Corpo nazionale (anche per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali).

Rimane immodificata la previsione che fa salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti.

È introdotta la **previsione che i beni mobili in uso diretto possano essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta** - a condizione non ne consegua pregiudizio alle esigenze istituzionali.

Su tale materia è stato l'articolo 1, comma 206, della legge n. 190 del 2014 ad autorizzare il Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale - demandando a decreto del Ministro dell'interno (di concerto con quello dell'economia e delle finanze) la disciplina delle condizioni e modalità per la stipulazione degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

Ne è seguito il decreto ministeriale 27 ottobre 2015.

Ancora: la disposizione finora vigente (comma 2 del citato articolo 29 del decreto legislativo n. 139) prevede che i progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di **immobili** da destinare ai servizi di istituto, siano approvati dal

Ministero dell'interno e ad essi sia riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità.

La novella (oltre a specificare che le funzioni del Ministero siano esercitate dal suo Dipartimento per i vigili del fuoco) menziona altresì i progetti relativi alla **manutenzione ed alla riqualificazione energetica** degli immobili (specificando: *immobili "da destinare ad esigenze logistiche", anziché "servizi di istituto"* com'è nel testo vigente).

E fa salve, a fini di raccordo normativo, le disposizioni circa la **scelta del contraente** poste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (ossia l'atto di recepimento delle direttive dell'Unione europea n. 23, n. 24 e n. 25 del 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

E viene a prevedere che sì i pareri sui progetti degli immobili da destinare ai servizi di istituto siano acquisiti attraverso il Comitato tecnico amministrativo (istituito presso ogni Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, di cui al d.P.C.m. n. 72 dell'11 febbraio 2014), ma in caso di **comprovata urgenza (decretata dal Capo Dipartimento)** il **parere** sui progetti sia rilasciato dal **Comitato tecnico regionale** (v. *supra* articolo 3, comma 3 dello schema, modificativo dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 139) competente per territorio, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorio. Sempre entro l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139, la disposizione vigente (suo comma 3) prevede che il materiale destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico (compreso quello delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio e di mobilio) sia di proprietà del Ministero dell'interno, ad esclusione del materiale concesso dalle Regioni a titolo di comodato.

La novella espunge il riferimento alle Regioni - posto che quanto in comodato può giungere anche da altri soggetti che contribuiscano a rafforzare il dispositivo di soccorso e antincendio, come enti locali, associazioni, privati - e specifica che non di soli "materiali" possa trattarsi bensì anche mezzi e attrezzature.

Di nuova previsione è il comma 4 che si viene a collocare entro l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139.

Vi si prevede che **i controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature** destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico possano essere **effettuati direttamente dal Corpo nazionale** (nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili).

Tra le verifiche qui considerate, figurano altresì quelle (periodiche) sulle attrezzature di lavoro onde valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza (oggetto dell'articolo 71, comma 11 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro).

Prosegue la novella: **la formazione e l'abilitazione** del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature possono essere

effettuate direttamente dal Corpo stesso (nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili). Questo vale anche per le attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori (ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008).

Infine, nel nuovo comma 5 posto nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 139, si viene a prevedere che sia il Corpo nazionale a provvedere all'**immatricolazione** dei propri autoveicoli (così recependo quanto previsto dall'articolo 138, comma 11 del codice della strada, decreto legislativo n. 285 del 1992) e mezzi speciali, nonché delle unità navali ed aeromobili (per questi, cfr l'articolo 748 del codice della navigazione, regio decreto n. 327 del 1942).

Del pari, il Corpo nazionale provvede agli **accertamenti tecnici**, all'**immatricolazione**, al **rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento** per i **veicoli in dotazione**, ivi compresi quelli in prova.

Questo, anche in deroga alle previsioni (recate dall'articolo 1 del decreto del d.P.R. n. 474 del 200, regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli) relative alla circolazione in prova (per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti e per ragioni di allestimento).

Non viene modificato l'articolo 30 del decreto legislativo n. 139 (relativo agli alloggi di servizio, assegnati a titolo gratuito al dirigente generale-capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari).

È invece modificato - dal **comma 3** - l'articolo 31 del decreto legislativo n. 139, relativo ad **uniformi ed equipaggiamento**.

Secondo la disposizione vigente, le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento (e restano di proprietà di quest'ultimo).

La novella espunge il riferimento al ruolo operativo. Pertanto, diviene destinatario tutto il personale (incluso quello volontario).

Rimane invece riservata al personale - non però "del ruolo operativo" bensì "che espleti attività operative" - l'applicazione della previsione che esso sia munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi (nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile).

Infine la novella introduce - nella previsione vigente secondo cui con decreto ministeriale sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti nonché le caratteristiche e le modalità di uso dei

distintivi - altresì le caratteristiche e modalità d'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale.

Non è riprodotta la previsione che siffatti decreti ministeriali debbano essere pubblicati in Gazzetta ufficiale.

Non sono modificati gli articoli 32 (sulle ricompense - altre dalle ricompense al valore ed al merito civile - concesse per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico, quali speciali segni di benemerenzza ed insegne) e 33 (sull'Associazione nazionale dei vigili del fuoco) - articoli oramai collocati, ai sensi del **comma 4**, in un capo diverso da quelli immediatamente precedenti).

È invece modificato - dal **comma 5** - l'articolo 34 del decreto legislativo n. 139, avente ad oggetto le **disposizioni di attuazione** (che si intendono demandate a decreti del Presidente della Repubblica recanti regolamenti governativi, fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti sia espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali).

La novella introduce una **clausola di invarianza di spesa** (la quale dunque investe le modificazioni del decreto legislativo n. 139, apprestate dallo schema lungo tutto il suo capo I).

Il **comma 6** modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 139, il quale enumera le **norme abrogate**.

Già la disposizione vigente abroga la legge n. 930 del 1980 (recante "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"), ad eccezione però di alcuni articoli (articoli 2, 3, 7 secondo comma, 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38).

Tale eccezione ossia sottrazione all'abrogazione colà disposta, era intesa a far salve alcune disposizioni, finché non fosse intervenuta una nuova disciplina della materia.

Siffatta rivisitazione giunge ora con l'articolo 4, comma 3 dello schema (v. *supra*), per la parte che riscrive l'articolo 26 del decreto legislativo n. 139.

Pertanto la novella espunge dalle eccezioni - dunque, in altri termini, sottomette all'abrogazione - i commi 2, 3, 4 dell'articolo 2 nonché l'articolo 3 della legge n. 930 del 1980.

Ne segue che della legge n. 930 del 1980 permangano in vigore: l'articolo 2, commi 1 e 5; l'articolo 7, comma 2; l'articolo 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero; l'articolo 33; l'articolo 38.

Questo il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 930 del 1980, con evidenziate *in corsivo le parti qui abrogate*:

Articolo 2

[1] Il Servizio tecnico centrale provvede all'espletamento di tutte le attribuzioni di competenza ed in particolare provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, partecipa alla formulazione delle norme

internazionali in tema di prevenzione ed interventi aeroportuali e dei programmi di addestramento e di acquisto di macchinari e del materiale tecnico.

[2] È istituito il «Servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, facente parte integrante del Servizio tecnico centrale, ed articolato in tre ispettorati, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e la Sardegna, e per l'Italia meridionale e la Sicilia, con il compito di sviluppare ogni iniziativa atta al coordinamento dei servizi tecnici negli aeroporti e nei porti delle rispettive regioni.

[3] Gli ispettorati, cui sono preposti tre dirigenti superiori, coadiuvati da tre primi dirigenti provvedono ad accertare le situazioni in atto esistenti, ad acclarare e segnalare con opportune proposte al Servizio tecnico centrale le deficienze dei mezzi e del personale, ed a rappresentare quanto possa essere necessario per le occorrenti esigenze.

[4] In tale compito gli ispettori del Servizio ispettivo svilupperanno ogni forma di intesa e di collaborazione con gli ispettori regionali e con i comandanti provinciali dei vigili del fuoco per ciò che attiene alle attrezzature tecnico-istituzionali e per il miglior impiego del personale, delle dotazioni, degli accasermamenti e, in generale, dei mezzi occorrenti.

[5] In sede locale i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono, comunque, responsabili dei servizi antincendi aeroportuali o portuali ricadenti nell'ambito della provincia di competenza

Articolo 3

[1] Negli aeroporti non compresi nella tabella A l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui [all'articolo 788 del codice della navigazione](#) i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

[2] Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorzarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

[3] Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

[4] La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

[5] Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.

Ancora, la novella abroga (inserendolo nell'elenco delle norme abrogate recato dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 139) **l'articolo 4, comma 1 della legge n. 384 del 1991**, la quale reca norme sui servizi antincendi negli aeroporti.

La disposizione abrogata recita: "Le abilitazioni di cui all'articolo [3](#) della citata [legge n. 930 del 1980](#) [ossia le abilitazioni del personale per l'espletamento, negli aeroporti non compresi nella tabella A, del servizio antincendi, assicurato a proprie cure e spese dai titolari della licenza i quali abbiano la loro base operativa

nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci] sono rilasciate dal servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

La relazione illustrativa dà conto dell'abrogazione così disposta (*che implicitamente importa una delegificazione*, demandando a fonte suprimaria la individuazione della struttura competente al rilascio dell'abilitazione).

Vi si legge: "La norma della legge n. 384 del 1991, che viene abrogata, attribuisce al servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo nazionale il rilascio delle abilitazioni antincendio negli aeroporti ove il servizio di soccorso antincendio non è assicurato dal Corpo medesimo. In tali aeroporti, cosiddetti "minori", il servizio antincendio viene svolto sotto la responsabilità del gestore dell'aeroporto o altro soggetto autorizzato dall'ENAC con personale in possesso di apposita abilitazione rilasciata dal servizio ispettivo del Corpo nazionale. Poiché nel nuovo modello la configurazione organizzativa del citato servizio ispettivo è stata interessata da sostanziali cambiamenti, ed in linea con gli obiettivi di semplificazione delle procedure della Pubblica Amministrazione, si rende necessario un intervento per spostare il rilascio delle predette abilitazioni ad una struttura che consenta di avvicinare il più possibile la gestione delle procedure agli utenti interessati. Ciò consentirà un risparmio anche dei tempi attualmente necessari per la conclusione dell'iter di rilascio. Con l'abrogazione della predetta norma le modifiche all'assetto previsto potranno essere adottate attraverso lo strumento normativo regolamentare ordinario, già individuato dall'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Il **comma 7** inserisce una elencazione di luoghi in cui il Corpo nazionale presta il servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale.

Si rinvia, per questo riguardo, a quanto esposto *supra*, con riferimento all'articolo 4, comma 3 dello schema, modificativo dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 139.

Articolo 8

(Quote di riserva nei concorsi; accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto; nomina vice ispettori antincendi)

Il Capo II dello schema di decreto legislativo consta degli articoli da 8 a 12 e propone modifiche alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sull'ordinamento del personale dei vigili del fuoco.

L'articolo 8 dello schema al comma 1 interviene sulla disciplina delle quote di riserva nei concorsi pubblici per l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ulteriori novelle sono proposte alle norme sull'immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e sulla promozione a capo reparto (commi 2 e 3). Infine si modificano talune disposizioni sulle procedura di nomina a vice ispettore antincendi (comma 4).

L'**articolo 8, comma 1** modifica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2015 (recante *Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). Tale comma 2, nel testo vigente, con riferimento ai concorsi pubblici per vigili del fuoco, attualmente:

1. **mantiene ferma la riserva prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001** (concernente la trasformazione dello strumento militare in professionale), **interamente abrogato e confluito** nel Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010). Tale riserva è attualmente disciplinata dall'articolo 703 del Codice medesimo.
2. **mantiene ferma la riserva prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 512 del 1996** (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 609 del 1996), specificando, altresì, che essa opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
3. **eleva del 20% la riserva di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002** in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Riguardo al punto n. 1: l'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare fissa, tra l'altro, al 45% la riserva di posti per i volontari in ferma prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La novella espunge il riferimento all'abrogato decreto legislativo n. 215 del 2001 e **mantiene ferma la riserva di cui all'articolo 703**, non innovando la disciplina in oggetto.

Riguardo al punto n. 2: l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 512 del 1996 autorizza il Ministero dell'interno a bandire pubblici concorsi (per la copertura

dei posti disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998) che dovranno prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25% dei posti vacanti, per i **vigili volontari** in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i **vigili iscritti nei quadri del personale volontario**, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. La novella in esame **eleva al 35% questa riserva per il personale volontario**. Non viene innovata la previsione sui requisiti: alla data di indizione del bando di concorso, il candidato beneficiario della riserva deve essere iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e aver effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Riguardo al punto n. 3: l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002 (recante *Disciplina del Servizio civile nazionale*) stabilisce, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono determinate riserve di posti nella misura del 10% per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali del Corpo medesimo. La novella proposta **mantiene ferma tale previsione ma sopprime l'incremento al 20% di questa quota di riserva** attualmente previsto dall'articolo 5, comma 2 in oggetto.

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ha profondamente innovato la disciplina del personale conformemente al passaggio del Corpo dal regime privatistico a quello di diritto pubblico. Gli articoli 5 e 6 disciplinano la procedura di accesso ordinaria al Corpo prevedendo (articolo 5) che l'assunzione (nomina) dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, procedura in cui sono contemplate riserve a favore di alcune categorie di soggetti: oltre alle riserve di cui al comma 2, ai commi 5 e 6 si prevedono, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, riserve a favore del coniuge, di figli o fratelli superstiti degli appartenenti al Corpo deceduti o divenuti inabili per cause di servizio.

Il **comma 2** dell'articolo 8 dello schema di decreto sostituisce integralmente l'**articolo 12** del decreto legislativo n. 217 del 2005 sull'**immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto**. Il **comma 3** propone un nuovo testo dell'**articolo 16** concernente la **promozione a capo reparto**.

Si osserva che la rubrica del nuovo articolo 12 - identica a quella dell'articolo 12 vigente - menziona sia i capi squadra, sia i capi reparto, mentre le disposizioni si riferiscono all'accesso alla qualifica di capo squadra. All'accesso alla qualifica di capo reparto è dedicato il nuovo articolo 16 (rubricato, come nel testo vigente, "Promozione a capo reparto"). Sarebbe quindi opportuno adeguare la rubrica del nuovo articolo 12 al suo contenuto.

Secondo quanto prevede attualmente l'articolo 12 sono previste due procedure (lettere *a*) e *b*) del comma 1) per l'accesso alla qualifica di capo squadra e di capo reparto:

- a*) nel limite del 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale; possono accedere a tale procedura i

vigili del fuoco "coordinatori" (qualifica destinata a chi abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio, ai sensi dell'articolo 149, comma 4, del decreto legislativo n. 217 medesimo);

- b) nel limite del restante 40%, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale; la procedura è destinata al personale che al 31 dicembre abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale.

Con la novella proposta:

- si riferisce la disciplina sull'accesso in esame alla sola qualifica di **capo squadra**;
- **si mantiene la procedura di cui alla lettera a) per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno e viene soppressa la procedura di cui alla lettera b).**

Riguardo alla procedura di cui alla lettera a), lo schema di decreto conferma la disciplina vigente prevedendo che i destinatari siano i coordinatori e che il successivo corso di formazione professionale abbia durata non inferiore a tre mesi.

A tale proposito si deve sottolineare come l'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (tra le misure urgenti per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) preveda, ai commi 1 e 2, **che il reclutamento dei capi squadra e dei capi reparto debba avvenire con la sola procedura della valutazione dei titoli** (di cui alla lettera a)) per un periodo di tempo così definito: per il periodo dal 2008 al 2017 per i capi squadra; dal 2006 al 2017 per i capi reparto. La novella in esame intende rendere quindi permanente la disciplina posta dal decreto-legge.

Il comma 2 dell'articolo 10 stabilisce che per partecipare al concorso non si debbano riportare, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Secondo la novella proposta tale previsione si applicherebbe al **triennio** che precede il termine.

Dal comma 3 sono espunti, per coordinamento, i riferimenti alla procedura di cui alla lettera b) del testo vigente. Come nella versione vigente, il nuovo testo proposto, per l'accesso ai corsi di formazione professionale previsti dalla procedura, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica..

Il comma 4 riprende, almeno in parte, la **disciplina sulla nomina a capo squadra** contenuta nel comma 6 vigente. Il nuovo testo proposto prevede che siano nominati i coordinatori che abbiano superato l'esame finale al termine del corso, nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con

decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso stesso.

Nel nuovo articolo 12 non sono riprodotte le previsioni recate dai commi 4 e 5 del testo vigente che disciplinano i casi in cui i candidati siano risultati contemporaneamente inseriti (in quanto vincitori o in quanto idonei) nelle graduatorie delle procedure previste dalle lettere *a*) e *b*).

Il comma 5 del nuovo testo riprende in parte quanto previsto dal comma 7 nel testo vigente. Vi si prevede che un regolamento del **Ministro dell'interno** (di concerto con il **Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo le modifiche proposte**) siano disciplinate: le modalità di espletamento delle procedure, (con riferimento ai titoli da ammettere, i punteggi da attribuire e la composizione delle commissioni esaminatrici); le modalità di svolgimento del corso di formazione; i criteri di definizione della graduatoria finale. Rispetto al testo vigente sono espunti i riferimenti alle procedure di cui all'abrogata lettera *b*).

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 12 per i capi squadra, anche il testo vigente dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 217 del 2005 stabilisce una doppia procedura (lettere *a*) e *b* del comma 1) per la **promozione a capo reparto**, finalizzata la prima (per titoli e poi con la frequenza di un corso) alla copertura del 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno; la seconda (per titoli, esame e poi con la frequenza di un corso) alla copertura del restante 40%.

Possono essere ammessi: alla procedura del primo tipo i capi squadra esperti che, al 31 dicembre, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica; alla seconda procedura il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale.

Come nel caso precedente, il nuovo testo proposto dell'articolo 16 prevede, **per tutti i posti disponibili** al 31 dicembre di ciascun anno, **la sola procedura per titoli seguita dal corso di formazione** (attualmente disciplinata dal comma 1, lettera *a*)). Il nuovo articolo 16 detta, poi, disposizioni concernenti:

- le cause ostative alla partecipazione al concorso (comma 2);
- i criteri per l'ammissione al corso in caso di parità di punteggio (comma 3)
- la nomina a capo reparto, con la relativa decorrenza agli effetti giuridici ed economici (comma 4).

Tali aspetti sono regolati in analogia a quanto previsto dallo schema di decreto per i capi squadra.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle modalità applicative delle disposizioni in esame. Anche in questo caso, la novella inserisce

il concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Infine, il comma 6 dell'articolo 16, come novellato, riprende testualmente quanto previsto dal comma 8 vigente: vi si prevede che per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 13, rubricato "Dimissioni dai corsi", del decreto legislativo n. 217 (tale norma non ha non un corrispettivo nella disciplina sui capi squadra).

Il comma 4 dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 217 del 2005: mediante l'inserimento di un **comma aggiuntivo** si prevede una **riserva di posti** nelle procedure per la nomina di **vice ispettore antincendi**.

L'articolo 21, comma 1, lettere *a)* e *b)*, prevede le seguenti procedure per conseguire la nomina:

- a) **nel limite del 50% dei posti disponibili**, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
- b) per il **restante 50% dei posti disponibili**, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario (come previsto all'articolo 22, comma 1, lettera *d)*).

Fermi restando tutti i requisiti previsti per la nomina, per i **pubblici concorsi** (procedura di cui alla lettera *a)*), il nuovo comma *6-bis* stabilisce **una riserva del 10% dei posti a concorso** per il personale volontario iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e che abbia effettuato almeno duecento giorni di servizio. Il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Articolo 9

(Riserve di posti destinate al personale volontario per l'accesso al ruolo dei direttivi, dei direttivi medici, dei direttivi ginnico-sportivi)

L'articolo propone modifiche ad alcuni articoli concernenti il personale direttivo e dirigente del Corpo dei vigili del fuoco al fine di introdurre **riserve di posti - pari al 10% dei posti a concorso - destinate al personale volontario** in possesso dei requisiti prescritti, nelle procedure **per l'accesso ai ruoli dei direttivi, dei direttivi medici, dei direttivi ginnico-sportivi**.

Le modifiche proposte da questo articolo 9 dello schema di decreto legislativo riguardano gli articoli 41 (Accesso al ruolo dei direttivi), 53 (Accesso al ruolo dei direttivi medici) e 62 (Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi) del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Tali articoli prevedono l'accesso alle qualifiche richiamate mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con possibilità di prevedere prove preselettive.

Possono partecipare ai concorsi coloro che soddisfino alcuni requisiti comuni:

- godimento dei diritti politici;
- rispetto dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197;
- idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;
- qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (si tratta del possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria);
- gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

Sono richiesti i seguenti titoli di studio: laurea magistrale in ingegneria o architettura (e abilitazione all'esercizio della professione) per i direttivi; laurea magistrale in medicina e chirurgia (e abilitazione all'esercizio della professione) per i direttivi medici; laurea magistrale in scienze motorie o sportive per direttivi ginnico sportivi. In ogni caso viene fatta salva l'eventuale diversa denominazione dei titoli di studio in applicazione delle disposizioni concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Per i direttivi e i direttivi medici, inoltre, il bando può richiedere il possesso di diplomi di specializzazione in relazione alle esigenze dell'amministrazione.

Per tutte le procedure di accesso ai ruoli qui sopra ricordati sono previste **quote di riserva pari al 20%** dei posti a concorso.

Per tutti i ruoli qui considerati (direttivi, direttivi medici e direttivi ginnico-sportivi) la novella (agli articoli 41, comma 4, 53, comma 4 e 62, comma 4) prevede l'ulteriore riserva **del 10% destinata al personale volontario** che sia iscritto negli appositi elenchi da **almeno sette anni** e abbia effettuato **almeno 200 giorni di servizio**. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande. Restano fermi tutti gli altri requisiti.

L'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardo ai **ruoli direttivi** prevede attualmente la riserva del 20% dei posti destinata al personale che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre alla frequenza dei prescritti corsi di formazione. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso.

L'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardo ai **ruoli direttivi medici** prevede attualmente la riserva del 20% dei posti destinata al personale con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso.

L'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardo ai **ruoli direttivi ginnico-sportivi** prevede attualmente la riserva del 20% dei posti destinata al personale con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso.

È ammesso alla riserva (secondo il testo vigente che si applicherebbe anche alle nuobe quote di riserva) il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Articolo 10
(Prelazioni e riserve di posti destinate al personale volontario per l'accesso a ruoli non dirigenti e non direttivi)

L'articolo propone modifiche ad articoli del titolo III del decreto legislativo n. 217 del 2005 - dedicato al **personale non dirigente e non direttivo** - al fine di prevedere **riserve di posti per l'accesso ad alcuni ruoli**.

I ruoli interessati dalle modifiche proposte sono:

- ruolo degli operatori;
- ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
- ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
- funzionari amministrativo-contabili direttori;
- funzionari tecnico-informatici direttori.

Riguardo al **ruolo degli operatori**, l'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005 prevede che l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento, in possesso di determinati requisiti. L'**articolo 10, comma 1**, introduce (nel citato articolo 88) un comma aggiuntivo: vi si prevede che la selezione avvenga con **prelazione del personale volontario** iscritto negli appositi elenchi da **almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio** (nuovo comma 2-bis).

Per l'accesso al ruolo degli operatori sono richiesti i requisiti di carattere generale già menzionati nella scheda relativa all'articolo 9, nonché il titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività.

I **commi da 2 a 5**, novellando alcuni articoli del decreto legislativo n. 217 del 2005, introducono una riserva di posti per l'accesso ai seguenti ruoli: collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili; collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici; funzionari amministrativo-contabili direttori; funzionari tecnico-informatici direttori. La riserva è fissata in misura pari al **10% dei posti messi a concorso** ed è destinata al **personale volontario** che sia iscritto negli appositi elenchi **da almeno sette anni e che abbia svolto non meno di duecento giorni di servizio**. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Sono fatti salvi tutti gli altri requisiti richiesti per ciascuna qualifica, riconducibili a quanto già illustrato in relazione all'articolo 9 (ad eccezione dei diversi titoli di studio qui richiesti).

Riguardo all'accesso al ruolo **dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili**, l'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 217 più volte citato, pone due distinte procedure:

- nel limite del **50% dei posti disponibili**, la lettera a) prevede una procedura mediante **pubblico concorso** per esami, consistenti in due

prove scritte e un colloquio, con possibilità di prevedere prove preselettive;

- per il **restante 50%**, la lettera b) prevede un **concorso interno** per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Si propone (articolo 10, **comma 2**, dello schema di decreto in esame) l'inserimento nell'articolo 97 di un nuovo comma *6-bis*, relativo alla già menzionata **riserva di posti del 10%**, applicabile alle procedure di cui alla lettera *a)* del comma 1.

Similmente, per l'accesso al ruolo dei **collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici**, l'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo pone due distinte procedure per la copertura dei posti, consistente nel **pubblico concorso** per la copertura del 50% dei posti disponibili (lettera a) e il **concorso interno** per titoli di servizio ed esami per il restante 50% (lettera b), con modalità simili a quanto già illustrato precedentemente per i ruoli amministrativo-contabili. È richiesto il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Si prevede (articolo 10, **comma 3**, dello schema di decreto in esame) l'inserimento nell'articolo 108 di un nuovo comma *6-bis*, relativo alla già menzionata riserva di posti del 10%, applicabile alle procedure di cui alla lettera *a)* del comma 1.

L'articolo 119 sul ruolo dei **funzionari amministrativo-contabili direttori** e l'articolo 126 sul ruolo dei **funzionari tecnico-informatici direttori** prevedono, ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli, lo svolgimento di **concorso pubblico per esami**, con possibilità di prove preselettive. Riguardo ai requisiti di carattere generale si rinvia, di nuovo, a quanto già ricordato in sede di commento all'articolo 9. Con riferimento ai titoli di studio, è richiesta la laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico per i funzionari amministrativo-contabili, ad indirizzo tecnico-informatico per i funzionari tecnico-informatici.

L'articolo 119, comma 4, prevede la riserva del 20% di posti messi a concorso nel ruolo di funzionari amministrativo-contabili direttori al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di studio, e degli altri requisiti prescritti, con **un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni** alla data del bando di indizione del concorso. La **modifica del presente comma** introduce l'ulteriore riserva del 10% a favore del personale volontario (articolo 10, **comma 4**, dello schema di decreto in esame).

L'articolo 126, comma 4, prevede la riserva del 20% di posti messi a concorso nel ruolo funzionari tecnico-informatici direttori al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di studio, e degli altri requisiti prescritti, con **un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni** alla data del bando di indizione del concorso. La **modifica del presente comma** introduce l'ulteriore riserva del 10% a favore del personale volontario (articolo 10, **comma 5**, dello schema di decreto in esame).

Per entrambi i suddetti ruoli, sono ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

Articolo 11

(Mobilità dai corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Val d'Aosta; altre disposizioni in materia di inidoneità psico-fisica e di computo dell'anzianità di servizio)

L'articolo introduce e disciplina la possibilità di attivare procedure di mobilità che consentano l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da parte del personale appartenente ai corpi dei vigili del fuoco delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Val d'Aosta.

Ulteriori disposizioni riguardano: il passaggio ad altri ruoli all'esito di accertamento di inidoneità psico-fisica; il computo dell'anzianità ai fini dell'accesso agli scrutini di promozione, alle riserve nei concorsi pubblici e alle quote di riserva nei concorsi pubblici.

L'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005 stabilisce che l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa avvenire:

- mediante pubblico concorso oppure, limitatamente al ruolo degli operatori, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
- mediante assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio (con taluni limiti posti da varie disposizioni presenti nel medesimo decreto legislativo).

L'**articolo 11, comma 1**, aggiunge l'accesso mediante la mobilità dai corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Val d'Aosta.

Come specificato dal successivo articolo 132-bis (aggiunto dal **comma 2**), tali procedure di mobilità riguardano solamente i ruoli operativi di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 217. Si tratta di personale **non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative**. I ruoli con funzioni tecnico operative interessati sono quelli istituiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005: *a)* ruolo dei vigili del fuoco; *b)* ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; *c)* ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

Riguardo ai corpi permanenti delle **Province autonome di Trento e Bolzano**, l'articolo 4 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il **Trentino-Alto Adige** (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670) attribuisce alla Regione la potestà di legiferare nella materia dei servizi antincendio. Con legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 sono stati quindi disciplinati i servizi antincendio. Con la legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9, la Provincia autonoma di Trento ha approvato la nuova disciplina delle attività di protezione civile, disponendo, tra l'altro, in ordine al concorso dei servizi antincendi a tali attività. Con

riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, si ricorda la legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 recante *Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile*.

L'articolo 2, comma primo, lettera z), dello Statuto speciale per la **Valle d'Aosta** (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia dei servizi antincendio. In attuazione di tale previsione, l'articolo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 attribuisce alla Regione le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi, relativi al territorio della Valle d'Aosta, all'atto dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della Regione medesima. La legge regionale 10 novembre 2009 n. 37 disciplina lo svolgimento dei servizi antincendio sul territorio regionale, sostituendo la precedente normativa in materia.

Il **comma 2** introduce dell'articolo 132-bis al decreto legislativo n. 127 del 2005. Il nuovo articolo **disciplina le modalità delle nuove procedure di mobilità** in oggetto, chiarendo, al comma 1, che la nuova disciplina costituisce deroga all'articolo 70, comma 11, del testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale comma 11 esclude il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla disciplina sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, recata dagli articoli 30 e seguenti del testo unico medesimo. Alla carenze organiche del Corpo nazionale si può quindi provvedere, **a richiesta degli interessati e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione**, mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che i soggetti beneficiari della mobilità siano in possesso dei requisiti richiesti per i rispettivi ruoli e che i percorsi formativi espletati siano compatibili con quanto previsto per l'accesso ai ruoli. In ogni caso (comma 3) il personale in mobilità può essere chiamato a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture periferiche del Corpo nazionale.

Il **comma 3** modifica l'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 217, relativo al "Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica". Vi si prevede che all'esito delle verifiche mediche disciplinate dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 134, il personale riconosciuto **non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio** e che acconsente di transitare dai ruoli tecnico-operativi nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici, è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero, previo accordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in altra sede. Il Dipartimento può valutare i casi in cui il transito sia effettuabile anche in soprannumero.

Secondo il **nuovo testo proposto**, **solamente il personale ritenuto non idoneo in via permanente** (a seguito degli accertamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 134) transita, a domanda, nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici.

L'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, prevede che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invii ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

Il **comma 4** modifica l'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 217, in materia di scrutini di promozione, svolti con cadenza annuale dal consiglio di amministrazione (previsto, per ogni amministrazione, dall'articolo 146 del D.P.R. n. 3 del 1957, recante lo *Statuto degli impiegati civili dello Stato*). Secondo il comma 3 oggetto di novella, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ("*Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato*").

Secondo tale articolo 41, non applicabile al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà. I suddetti servizi non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi.

Con il comma in esame si propone di integrare il summenzionato comma 3 prevedendo che, ai fini del computo dell'anzianità richiesta (non solo per gli scrutini ma anche per l'accesso ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici), si tenga conto della **data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità**.

Articolo 12
(Dotazione organica; qualifiche e incarichi di funzione)

Questo articolo dispone che le due tabelle, allegate allo schema, vadano a sostituire le analoghe tabelle allegate al decreto legislativo n. 217 del 2005.

Sono:

- ✓ tabella A, che determina (per ruoli e qualifiche) la **dotazione organica** dei ruoli del Corpo nazionale;
- ✓ tabella B, che determina le **qualifiche** dei dirigenti del Corpo nazionale e i corrispettivi **incarichi di funzione** loro conferibili.

La nuova tabella A tiene conto del transito di alcune unità (390) dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (per questo profilo v. *infra* il successivo articolo 13 dello schema).

Si riportano qui di seguito le nuove tabelle, ponendo a raffronto le previsioni dello schema con quelle vigenti (le quali includono, per la dotazione organica, le modificazioni recate dal decreto del Ministro dell'interno n. 103 del 2015, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 141 del decreto legislativo n. 217 del 2015).

Si ricorda che non è modificato dallo schema l'articolo 68 del decreto legislativo n. 217 del 2005, secondo il quale gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, così come gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, al pari della periodica rideterminazione degli incarichi al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali.

Tabella A

Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco			
Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative		Dotazione organica	Dotazione organica A.G. n. 394
Ruolo dei vigili del fuoco		19.523	20.066
Qualifiche	Vigile del fuoco	19.523	20.066
	Vigile qualificato		
	Vigile esperto		

Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco			
	Vigile coordinatore		
Ruolo dei capi squadra e capo reparti		11.032	11.162
Qualifiche	Capo squadra	8.410	8.460
	Capo squadra esperto		
	Capo reparto	2.622	2.702
	Capo reparto esperto		
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori		1.401	1.482
Qualifiche	Vice ispettore antincendi	1.064	1.117
	Ispettore antincendi		
	Ispettore antincendi esperto		
	Sostituto direttore antincendi	337	365
	Sostituto direttore antincendi capo		
Personale direttivo e dirigente		Dotazione organica	Dotazione organica A.G. n. 394
Ruolo dei direttivi		591	617
Qualifiche	Vice direttore	591	617
	direttore		
	Direttore vicedirigente		
Ruolo dei dirigenti		187	197
Qualifiche	Primo dirigente	118	126
	Dirigente superiore	46	48
	Dirigente generale	23	23
Ruolo dei direttivi medici		25	25
Qualifiche	Vice direttore medico	25	25
	Direttore medico		
	Direttore medico-vicedirigente		
Ruolo dei dirigenti medici		4	4
Qualifiche	Primo dirigente medico	2	2
	Dirigente superiore medico	2	2
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo		11	11

Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco			
Qualifiche	Vice direttore ginnico sportivo	11	11
	Direttore ginnico-sportivo		
	Dirigente ginnico-sportivo-vice dirigente		
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo		2	2
Qualifiche	Primo dirigente ginnico-sportivo	1	1
	Dirigente superiore ginnico-sportivo	1	1
Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche		Dotazione organica	Dotazione organica A.G. n. 394
Ruolo degli operatori		1.214	1.214
Qualifiche	operatore	1.214	1.214
	Operatore tecnico		
	Operatore professionale		
	Operatore esperto		
Ruolo degli assistenti		500	500
Qualifiche	assistente	500	500
	assistente capo		
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile		1.381	1.381
Qualifiche	vice collaboratore amministrativo-contabile	1.216	1.216
	collaboratore amministrativo-contabile		
	collaboratore amministrativo-contabile esperto		
	sostituto direttore amministrativo-contabile	165	165
	sostituto direttore amministrativo-contabile capo		
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico informatici		517	517
Qualifiche	vice collaboratore tecnico-informatico	467	467
	collaboratore tecnico-informatico		
	collaboratore tecnico-informatico esperto		
	sostituto direttore tecnico-informatico	50	50
	sostituto direttore tecnico-informatico capo		

Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco			
Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche		Dotazione organica	Dotazione organica A.G. n. 394
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili		241	241
Qualifiche	funzionario amministrativo-contabile vice direttore	211	211
	funzionario amministrativo-contabile direttore		
	funzionario amministrativo-contabile direttore-vice direttore	30	30
Ruoli dei funzionari tecnico-informatici		62	62
Qualifiche	funzionario tecnico-informatico vice direttore	60	60
	funzionario tecnico-informatico direttore		
	funzionario tecnico-informatico direttore-vice direttore	2	2
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA		36.691	37.481

Tabella B - Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili

Decreto legislativo n. 217 del 2005

A.G. n. 394

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente generale	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e vice capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa con funzioni vicarie; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale e interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore	35	Comandante provinciale dei vigili del fuoco delle sedi metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia delle sedi capoluogo di regione; vice direttore centrale nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; capo ufficio di staff del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e	48	Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente del soccorso pubblico e della colonna mobile regionale presso le direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario di direttore centrale; vicario del direttore dell'ufficio ispettivo; comandante

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione	Dotazione organica	Incarichi di funzione
		del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; capo ufficio di staff dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento; dirigente di ufficio ispettivo aeroportuale nell'ambito dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento; dirigente dell'Istituto superiore antincendi; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assetati ciglia normativa vigente ai Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito di organi costituzionali.		dell'istituto superiore antincendio; dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali — vice direttore centrale; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Primo dirigente	124	Comandante provinciale dei vigili del fuoco; vice comandante provinciale dei vigili del fuoco di sede di particolare rilevanza; dirigente di area o ufficio, dirigente in posizione di staff, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno.		Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia; dirigente referente presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente servizio antincendio boschivo presso direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dirigente di area o

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione	Dotazione organica	Incarichi di funzione
				ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 13 ***(Ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento)***

Questo articolo interviene sui ruoli speciali ad esaurimento delle unità di personale del Corpo forestale trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2016 (il quale, com'è noto, ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale).

Si tratta, in questo caso, di 390 unità di personale (su un insieme complessivo che era di 7.781 unità, rispetto ad una dotazione organica di 9.360 unità) transitate dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in **ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento**, secondo le corrispondenze indicate in una tabella B allegata al medesimo decreto legislativo n. 177, mantenendo la medesima anzianità di servizio e l'ordine di ruolo.

Il **comma 1** articola diversamente - rispetto alla tabella B sopra ricordata, quale allegata al vigente decreto legislativo n. 177 - alcune qualifiche.

In particolare, si vengono a prevedere (non occorre ricordare ogni volta, entro i ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento AIB) alcune **qualifiche**, non presenti nella Tabella B.

Sono le qualifiche di: capo squadra esperto (entro il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto); vicedirettore (entro il ruolo dei direttivi).

Tali variazioni 'recepiscono', per i ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento, la configurazione delle qualifiche valevole per il Corpo nazionale, come dettata dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 (tabella modificata dall'articolo 12 dello schema, su cui *supra*).

Il **comma 2** mantiene alla nuova riarticolazione dei ruoli speciali antincendio boschivo, il regime disposto dal decreto legislativo n. 177 del 2016, di conservazione dell'anzianità di servizio e dell'ordine di ruolo, nonché l'applicazione delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

Il **comma 3** ribadisce quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ossia che le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento alimentano le **facoltà assunzionali** dei ruoli ordinari del Corpo nazionale.

Il **comma 4** viene introduce la previsione che **eventuali carenze** del personale proveniente dai ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento, possano essere fronteggiate con il temporaneo impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale.

Questo, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli ad esaurimento.

Si riporta nella pagina che segue la quantificazione di transiti dal Corpo forestale ad altri Corpi, quale rilevata dal medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016:

D.lgs 19/08/2016 n. 177

In vigore dal 13 settembre 2016

Tabella A

QUALIFICHE	CORPO FORESTALE DELLO STATO		POLIZIA DI STATO		GUARDIA DI FINANZA		VIGILI DEL FUOCO		ARMA CARABINIERI		MIPAAF		QUALIFICHE
	dotazione organica attuale	Consistenza al 28/8 senza facoltà assunzionali		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8			
		RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	
Dirigente Generale	2	112	1				10		95	*	7	1	Dirigente Generale
Dirigente Superiore	21		18					2		15		1	Dirigente Superiore
Primo Dirigente	122		93					8		80		5	Primo Dirigente
Vice Questore Agg. Forest.	502	329	175	2	1		26	16	295	154	6	4	Vice Questore Agg. Forest.
Commissario Capo			154		1					10		141	2
Perito superiore	102	143	72						136	68	7	4	Perito superiore
Perito Capo	160		43							42		1	Perito Capo
Perito			21					19		2		Perito	
Vice Perito			7					7				Vice Perito	
Revisore Capo		260	204	30						192	28	12	2
Revisore	124							117	7		Revisore		
Vice Revisore	50							47	3		Vice Revisore		
Collaboratore Capo	350	345	35						330	34	15	1	Collaboratore Capo
Collaboratore			42					41		1		Collaboratore	
Operatore			260					247		13		Operatore	

QUALIFICHE	CORPO FORESTALE DELLO STATO		POLIZIA DI STATO		GUARDIA DI FINANZA		VIGILI DEL FUOCO		ARMA CARABINIERI		MIPAAF		QUALIFICHE
	dotazione organica attuale	Consistenza al 28/8 senza facoltà assunzionali		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8	
		RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA		
Scelto													Scelto
Operatore		8							8		0		Operatore
Ispettore Superiore	475		397		4		0		28		365		Ispettore Superiore
Ispettore Capo	1.115	1.455	1	22	1	4	0	81	0	1.348	0		Ispettore Capo
Ispettore			179		3		0		10		166		Ispettore
Vice Ispettore			878		14		4		43		817		Vice Ispettore
Sovrintendente Capo	1.440	1.208	632	30	16	10	0	130	65	1.038	551		Sovrintendente Capo
Sovrintendente			145		3		7		15		120		Sovrintendente
Vice Sovrintendente			431		11		3		50		367		Vice Sovrintendente
Assistente Capo	4.811	3.985	1.383	72	25	27	10	143	50	3.743	1.298		Assistente Capo
Assistente			1.487		27		13		53		1.394		Assistente
Agente scelto			941		15		2		33		891		Agente scelto
Agente			174		5		2		7		160		Agente
Totale	9.360	7.781		126		41		390 **		7.177		47	Totale
* Corrispondente a 4 facoltà assunzionali del CFS													
** comprensivo del personale aeronavigante, nella consistenza di n° 96 unità													
NB Tabella rimodulabile ai sensi dell'articolo 12 comma 11													

Articolo 14
(Norme transitorie su passaggi di qualifica e su elenchi del personale volontario)

Questo articolo dello schema è posto entro un capo che reca l'intestazione: *norme transitorie*.

Il **comma 1** ha riguardo ai **passaggi di qualifica** disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti, antecedenti il presente provvedimento.

Dispone che i passaggi conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori non determinino nuovi o maggiori oneri e che le spese conseguenti a tali promozioni rimangano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Invarianza di spesa e ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio si applicano anche qualora le procedure concorsuali per i passaggi di ruolo e per i passaggi alle qualifiche superiori di un medesimo ruolo subiscano dilazioni, precisa la relazione illustrativa.

Si applica - ancor prevede la novella - l'articolo 143, comma 3 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (come modificato dall'articolo 11, comma 4 dello schema, v. *supra*). Quest'ultimo recita: "Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970. Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità".

A sua volta, il richiamato articolo 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970 (che non si applica a tale fattispecie, si è ricordato) prevede: "[1] Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà. [2] I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi. [3] Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive. [4] I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.

Il **comma 2** ha riguardo al **personale volontario**.

Si prevede - finché non sia emanato regolamento che disciplini per questo personale i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio, la progressione del personale volontario, le sanzioni disciplinari (cfr. l'articolo 8 del decreto legislativo n. 139 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 3 dello schema, v. *supra*) - l'istituzione di **due elenchi**,

Un elenco individua le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale; un altro elenco individua le necessità delle strutture centrali e periferiche.

In uno (solo) dei due elenchi confluiscono - a domanda - i volontari del Corpo nazionale già iscritti negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi (finora provinciali) dei vigili del fuoco.

Articolo 15 ***(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico)***

L'articolo istituisce un nuovo Fondo, a partire dall'anno 2017, per valorizzare i compiti di natura operativa del soccorso pubblico svolti dai Vigili del Fuoco, ovvero le peculiari condizioni di impiego del personale del Corpo che conseguiranno alla revisione ordinamentale di esso.

In base al **comma 1**, il nascente Fondo è posto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito del programma di spesa "*Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico*".

Il **comma 2** indica le risorse che alimenteranno il Fondo di cui sopra e le quantifica.

Sono le risorse previste dalla lettera *c*), primo e secondo periodo, del comma 365 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*).

Il suddetto comma 365 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 232/2016.

Al Fondo è assegnata una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per una serie di finalità, esposte nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 365 - nelle quali sono espressamente menzionati, tra gli altri, gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. E tra le varie finalità elencate dalla lettera *c*) del suddetto comma 365, figurano il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali.

Riguardo agli importi, la lettera *c*) del comma 365 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 stabilisce che, in sede di prima applicazione, le risorse in oggetto siano non inferiori a 10 milioni di euro.

Il presente **comma 2, lettere a) e b)** dell'articolo 15 dello schema reca una cifra **di euro 39,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di euro 81,730 milioni per l'anno 2018**, cui si aggiungeranno ulteriori importi, la cui determinazione viene rimessa ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** opera in maniera duplice.

Da un lato, fa cessare alla data del 30 settembre 2017 la corresponsione al personale dei Vigili del Fuoco di un contributo straordinario, stabilito dal comma 972 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), di euro 960 su base annua, che era stato deciso nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale; da un altro lato, però, dispone la corresponsione di un assegno *una tantum* al medesimo personale dei Vigili del fuoco che risulti ancora in servizio in data 1 ottobre 2017.

Risulta impossibile confrontare con precisione assoluta il contributo che verrebbe a mancare dopo il 30 settembre 2017 e l'assegno *una tantum*, poiché la durata del contributo era legata all'attuazione della delega e perciò indeterminata. Se invece si volesse assumere come riferimento il periodo di tre mesi che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, facendo una proporzione risulterebbe che per tale periodo il valore del contributo straordinario destinato a cessare dopo il 30 settembre 2017 sarebbe di euro 240, a fronte degli euro 350 lordi dell'assegno *una tantum*. Inoltre, in tema di calcolo degli oneri finanziari, si osserva che il **comma 5** in esame prevede che gli oneri derivanti dai **commi 2, lettera a) e 3**, ammontino a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; dunque, data la differenza tra le cifre indicate dal **comma 2, lettera a) e dal comma 5**, l'impatto finanziario del **comma 3** è di euro 16,3 milioni (56 milioni - 39,7 milioni) per l'anno 2017, e di euro 4,300 milioni (86,030 milioni - 81,730 milioni) per l'anno 2018.

Dalla relazione di accompagnamento all'Atto del Governo 394, si evince che la stima di euro 16,3 milioni per l'anno 2017 è conseguente alla previsione che le unità di personale in servizio al 1° ottobre 2017 e perciò aventi diritto all'assegno *una tantum* saranno 35.000.

Il **comma 4** demanda ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno e d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel nuovo fondo per l'operatività del soccorso pubblico. Tale decreto sarà adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in commento.

Ai sensi del comma 4, **lettera a)**, il primo tipo di intervento è l'aumento del valore delle componenti retributive - diverse dal trattamento stipendiale - in favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con esclusione dei dirigenti, e la misura del suddetto incremento sarà definita mediante procedure negoziali.

Per queste ultime, si fa riferimento a due articoli del decreto legislativo n. 217/2005 (che è dedicato all'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco). Uno di essi, l'articolo 34, commi 1 e 2, dispone appunto che la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto

di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avvenga attraverso un apposito procedimento negoziale, e che si concluda con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa; l'altro, l'articolo 80, ai suoi commi 1 e 2 reca analoghe disposizioni per il personale direttivo e dirigente del Corpo.

Il secondo tipo di intervento, ai sensi della **lettera b)** del medesimo comma 4 di questo articolo dello schema, consiste in esenzioni fiscali del trattamento economico accessorio per gli appartenenti ai Vigili del Fuoco che percepiscono un reddito annuo utile a fini fiscali non superiore a ventottomila euro. Per questo intervento fiscale, viene esplicitamente messo un tetto di spesa massima annua, pari ad un milione di euro.

Secondo la relazione Tecnica che corredata l'Atto del Governo n. 394, i potenziali destinatari delle esenzioni fiscali di cui alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 15 sarebbero 3.400 unità.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, peraltro, potrà riservare una quota del fondo, destinandola a finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere e di ruoli del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Il **comma 5** come si è anticipato, innanzi tutto quantifica gli oneri derivanti dai commi 2, lettera *a)* e 3.

Inoltre, il comma 5 indica come fare fronte a tali oneri; per questo, vi sarà una corrispondente riduzione della spesa autorizzata dal comma 365 dell'articolo 1, della legge n. 232/2016. Si tratta perciò del comma la cui lettera *c)*, come si è ricordato, era già stata richiamata dal comma 2 di questo articolo 15 dello schema. Poiché il riferimento contenuto nel comma 5 dell'articolo 15 abbraccia l'intero comma 365 dell' articolo 1, della legge n. 232/2016 (e non soltanto una delle sue lettere), potrebbe risultare suscettibile di approfondimento se la riduzione di spesa possa riguardare anche le somme destinate ad altre finalità e, quindi, interessare anche categorie diverse dagli appartenenti ai Vigili del Fuoco.

Il **comma 6** precisa che gli importi indicati al precedente comma i quali, come ricordato, sono pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e a 86,030 milioni a decorrere dall'anno 2018, sono comprensivi degli oneri indiretti.

In proposito, il comma presenta un riferimento all'articolo 17 (*Copertura finanziaria delle leggi*), comma 7, della legge n. 196/2009 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*).

La norma richiamata, così come modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 163/2016, stabilisce tra l'altro che per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica contenga i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

Il **comma 7** incarica il Ministro dell'economia e delle finanze di provvedere alle variazioni di bilancio necessarie, previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate.

Articolo 16
(Clausola di salvaguardia retributiva)

L'articolo autorizza il **pagamento dei compensi per il lavoro straordinario** prestato dal personale dei Vigili del Fuoco nel primo semestre dell'anno.

La norma interviene nelle more del perfezionamento di un apposito decreto autorizzativo da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in questo modo, da un lato assicura l'erogazione dei compensi, e dall'altro tiene ferma l'esigenza del perfezionamento del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'autorizzazione qui recata comunque vale entro i limiti massimi stabiliti dal decreto autorizzativo dell'anno precedente che, come avviene ogni anno, si basava sull'articolo 1, comma 1, del DPR 22 luglio 1977, n. 422 (*Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato*). Quest'ultimo, infatti, afferma che il lavoro straordinario, che può essere consentito soltanto per eccezionali esigenze di servizio riconosciute indilazionabili, è autorizzato con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, previo parere del consiglio di amministrazione e di concerto con il Ministro per il [tesoro], entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui ammontare complessivo non può eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità del personale in servizio.

Articolo 17
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 17** stabilisce che l'attuazione delle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quelle di cui all'**articolo 15** le quali, come è stato illustrato in precedenza, istituiscono il fondo per l'operatività del soccorso pubblico e indica le risorse che alimenteranno quest'ultimo.

Articolo 18 **(Disposizioni finali)**

Il **comma 1** autorizza una **revisione** del d.P.R. n. 314 del 2002 (**regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e del d.P.R. n. 64 del 2012 (**regolamento di servizio** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217).

Siffatta revisione è da presumere sia da effettuare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988, ancorché tale richiamo normativa sia assente.

Ed è revisione volta ad "armonizzare" le disposizioni di quei due regolamenti con quelle introdotte dal presente decreto legislativo. Il raggio di azione della revisione regolamentare è dunque posto nella "armonizzazione".

Il **comma 2** attribuisce (mediante novella all'articolo 13 della legge n. 521 del 1988) **al Capo del Corpo la competenza relativa al rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di volo** del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tale competenza è, nella disposizione finora vigente qui incisa, attribuita al Ministro dell'interno (il quale peraltro ha già disposto in via amministrativa - con decreti ministeriali del 10 dicembre 2014 - la delega di tale funzione di rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di volo al dirigente generale-capo del Corpo nazionale - attribuendogli altresì la revoca dei titoli di volo, sulla falsariga dell'articolo 49 del regolamento di servizio, citato d.P.R. n. 64 del 2012, il quale ha previsto che il Dipartimento dei vigili del fuoco a procedere d'ufficio alla revoca del brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialità, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneità psico-fisica o attitudinale a svolgere l'attività affidata al personale specialista).

La novella pertanto 'allinea' le competenze (finora normativamente attribuite l'una al Ministro, l'altra al Dipartimento) circa, rispettivamente, il rilascio e la revoca dei titoli di volo del personale del Corpo nazionale.

Il **comma 3** novella, della legge n. 930 del 1980, il comma 1 dell'articolo 33 (uno dei pochi tuttora vigenti, si è ricordato *supra* a proposito dell'articolo 7, comma 6 dello schema, modificativo dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006, che di quella legge dispose in ampia parte l'abrogazione).

Seconda il dettato della disposizione quale vigente, "lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed il trattamento economico del **personale** dei ruoli [nei servizi di **supporto tecnico e amministrativo-contabile**] sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti gli impiegati civili e gli operai dello Stato".

Con la formulazione recata dalla novella (che inoltre sopprime i riferimenti ai ruoli) si scandisce che tale personale - si è ricordato: tecnico, amministrativo-

contabile, e tecnico-informatico precisa la relazione illustrativa - sia assoggettato al **regime di diritto pubblico**, quale applicato ad alcune categorie di dipendenti pubblici (mantenute fuori della cd. privatizzazione del pubblico impiego) secondo la previsione recata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.